

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 104

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 28 gennaio al 3 febbraio 1999)

INDICE

BESOSTRI: sulla richiesta di costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS presentata dal dottor Romano Murineddu (4-07510) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	Pag. 7517	COSTA: sull'ufficio IVA di Padova (4-07876) (risp. Visco, <i>ministro delle finanze</i>)	Pag. 7534
BEVILACQUA: sul servizio di traduzione dei detenuti (4-11423) (risp. DILIBERTO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	7519	DOLAZZA: sul condono dei versamenti di anzianità degli ex dipendenti dell'Olivetti (4-09459) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	7535
BOCO ed altri: sulla fiera delle armi denominata «Eurosatory» (4-11389) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	7521	FASSONE: sul Museo storico della cavalleria di Pinerolo (Torino) (4-12326) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, <i>ministro della difesa</i>)	7536
BORNACIN: sull'informatizzazione del tribunale civile di Genova (4-06609) (risp. DILIBERTO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	7523	LO CURZIO: sul divieto di iscrizione all'albo degli avvocati del personale pubblico in regime di <i>part-time</i> (4-08572) (risp. DILIBERTO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	7538
CASTELLANI Carla: sul pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani nel comune di Sant'Egidio alla Vibrata (Terni) (4-10510) (risp. Visco, <i>ministro delle finanze</i>)	7528	MANFREDI: sullo svolgimento di libere professioni da parte di insegnanti a tempo pieno (4-07864) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	7539
CIMMINO: sulla regionalizzazione del servizio di leva (4-09508) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, <i>ministro della difesa</i>)	7530	MARRI: sul reddito minimo di inserimento (4-12389) (risp. TURCO, <i>ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale</i>)	7540
CORRAO: sulla Fondazione Ferro di Alcamo (Trapani) (4-12332) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	7533		

MAZZUCA POGGIOLINI: Sui compensi dovuti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità (4-11846) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	Pag. 7544	ROSSI: sull'iscrizione nel registro dei revisori contabili (4-11405) (risp. DILIBERTO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	Pag. 7556
MICELE ed altri: sull'organizzazione delle manifestazioni fieristiche (4-12198) (risp. CABRAS, <i>sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i>)	7546	RUSSO SPENA: sulla mancata istituzione del corso serale di 150 ore all'interno del carcere di Oristano (4-12381) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	7558
sulla soppressione del Centro addestramento reclute operante presso il 91° battaglione «Lucania» (4-12431) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, <i>ministro della difesa</i>)	7550	SPERONI: sulle dichiarazioni del magistrato Nebbioso (4-06146) (risp. DILIBERTO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	7558
PASQUALI: sulle norme di attuazione ed integrazione dello statuto speciale della provincia di Bolzano in materia scolastica (4-01251) (risp. BELLILLO, <i>ministro senza portafoglio per gli affari regionali</i>)	7551	THALER AUSSERHOFER: sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (4-10759) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	7559
PERUZZOTTI, WILDE: sulla società assicurativa Ambra (4-06822) (risp. DILIBERTO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	7553	WILDE: sui finanziamenti del CONI (4-05551) (risp. MELANDRI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>)	7561
PONTONE ed altri: sull'organizzazione delle manifestazioni fieristiche (4-12406) (risp. CABRAS, <i>sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i>)	7547	su concessioni edilizie rilasciate dal comune di Sirmione (Brescia) (4-07556) (risp. DILIBERTO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	7564
		sulla regolamentazione delle associazioni sportive (4-11631) (risp. MELANDRI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>)	7567
		sul Consorzio Totocom (4-11989) (risp. MELANDRI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>)	7568

BESOSTRI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che in data 1° marzo 1996 è stato richiesto da parte del dottor Romano Murineddu, al provveditore agli studi di Cagliari di effettuare la costituzione della sua posizione assicurativa presso l'INPS per il periodo ottobre 1969-settembre 1970 per il lavoro svolto quale ex dipendente dello stesso provveditorato in qualità di insegnante a tempo indeterminato;

che alla domanda è stato allegato il certificato di servizio rilasciato dalla scuola per il corrispondente periodo di insegnamento;

che per la definizione della pratica in questione sarebbe bastata all'INPS la trasmissione da parte del provveditorato agli studi di un modulo emesso in automatico avente natura informativa senza l'implicazione di particolari responsabilità amministrative;

che da parte del provveditore e dei suoi diretti collaboratori, nonostante la formale disponibilità a trasmettere all'INPS il modulo di rito nel più breve tempo possibile, si è perso un così lungo tempo da mettere a rischio la completa documentazione della pratica pensionistica della persona interessata;

considerato:

che il direttore amministrativo del provveditorato agli studi dottor Giambattista Porrà in data 7 giugno 1997 ha dichiarato via fax il suo impegno a definire la pratica con assoluta priorità, accusando nel contempo dei ritardi concernenti l'istruzione e la contestuale evasione delle pratiche l'automatizzazione degli uffici;

che nell'agosto appena decorso sono stati richiesti al dottor Romano Murineddu dal Provveditorato agli studi i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, situazione di famiglia, certificato di matrimonio, codice fiscale, dichiarazione di cui alla circolare n. 74 dell'11 aprile 1983, dichiarazione triplice (domicilio, godimento di pensione, situazione debitoria), stato di famiglia alla data di cessazione dal servizio per il quale è stata richiesta la costituzione della posizione assicurativa, foglio matricolare militare o esito di leva, certificato di servizio del datore di lavoro o esercizio di attività autonoma, domanda di dimissioni dal servizio ora per allora;

valutato che la richiesta di detti certificati, avanzata dopo oltre un anno dalla presentazione della domanda del dottor Romano Murineddu, quando non esistono più margini di tempo per la definizione completa della sua pratica pensionistica, per quantità e specificità non solo non

ha giustificazione alcuna ma si configura come azione pretestuosa che sottintende una volontà ostruzionistica e vessatoria,

si chiede di sapere quale valutazione diano i Ministri in indirizzo, alla luce delle nuove disposizioni di legge di questo Governo in materia di semplificazione delle procedure amministrative, del comportamento del provveditore agli studi di Cagliari e dei suoi collaboratori e se non ravvisino nei suoi metodi gli estremi per un'inchiesta intesa ad accertare la oggettiva violazione dei diritti del cittadino.

(4-07510)

(16 settembre 1997)

RISPOSTA. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue in merito alla richiesta presentata dal professor Romano Murineddu al provveditore agli studi di Cagliari, di costituzione della propria posizione assicurativa.

L'impossibilità di emettere in tempi brevi il decreto in parola è da imputare a problemi specifici determinati dal massiccio decentramento di competenze in materia di stato giuridico del personale della scuola dall'amministrazione centrale a quella periferica che ha comportato un notevole aumento della mole di lavoro, nonché alla carenza di risorse umane in proporzione al rilevante aumento del personale direttivo, docente ed ATA da amministrare.

Sono state inoltre riscontrate ulteriori difficoltà collegate ad una serie di rapporti con enti esterni al sistema scolastico ai fini dell'accertamento di posizioni contributive e di stato che condizionano, rallentandola, l'adozione dei provvedimenti.

Si sono anche verificati problemi tecnici legati al sistema informativo centrale di questo Ministero.

Per le ragioni di cui sopra l'ufficio scolastico provinciale ha potuto emettere il decreto in parola soltanto il 9 gennaio 1998.

Il decreto provveditoriale n. 10300 del 9 gennaio 1998 è stato registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1998, pagina 1, foglio 145, e la ragioneria del provveditorato agli studi di Cagliari ha richiesto il 20 maggio 1998 i fondi per la costituzione della posizione assicurativa per l'importo di lire 302.500 alla ragioneria di questa amministrazione che a sua volta, il 9 settembre 1998, ha trasmesso l'avviso di emissione di ordine di accreditamento dei fondi medesimi, emesso dalla tesoreria provinciale, sezione di Cagliari, in data 17 settembre 1998.

Da ultimo la ragioneria del provveditorato ha emesso l'ordine di pagamento a favore dell'INPS di Cagliari n. 4 del capitolo 1092 accreditamento n. 162, es. 1998, il 17 settembre 1998, intestato al professor Romano Murineddu.

Si fa infine presente che in data 28 aprile 1998 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 351 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione

dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola a norma dell'articolo 20, comma 8, legge 15 marzo 1997, n. 59).

Tale regolamento prevede che ai fini dell'emanazione dei provvedimenti concernenti la quiescenza e la previdenza, nonché la relativa valutazione dei periodi e dei servizi di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, gli interessati possono, sotto la propria responsabilità, sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

L'amministrazione, entro 60 giorni dall'acquisizione della suddetta dichiarazione, richiederà, se necessario, agli enti e gestioni previdenziali competenti eventuali elementi necessari ed utili per la definizione della posizione degli interessati.

Trascorsi i suddetti sessanta giorni i provvedimenti in parola saranno adottati sulla base della dichiarazione sostitutiva di cui si tratta.

Resta ovviamente salva la potestà dell'amministrazione di procedere ad eventuali modifiche dei provvedimenti emessi con conseguenti conguagli o recuperi.

Il Ministro della pubblica istruzione

BERLINGUER

(14 gennaio 1999)

BEVILACQUA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da qualche giorno è in atto una protesta dei direttori delle carceri contro la decisione, già da tempo operativa, di trasferire il servizio di traduzione dei detenuti al Corpo di polizia penitenziaria, in base a quanto previsto dall'articolo 42-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354;

che la polizia penitenziaria ha solo 3.000 unità a disposizione e, per comunicare, qualche telefono cellulare fornito in dotazione dal Ministero;

che con decisione del 13 maggio 1998 l'amministrazione del Ministero ha revocato l'utilizzo delle auto di servizio blindate da parte dei direttori penitenziari, disponendo la destinazione delle stesse al trasporto dei collaboratori di giustizia;

che il personale penitenziario ha inoltre lamentato una scarsa attenzione dal punto di vista economico, evidenziando che i suoi stipendi sono inferiori a quelli degli educatori e degli assistenti sociali,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di dover provvedere all'adozione di iniziative volte ad un'organizzazione carceraria più efficiente, in un sistema che purtroppo sembra voler tenere in scarsa considerazione il personale penitenziario ed in particolar modo i direttori;

se non si ritenga di dover, altresì, provvedere alla eliminazione delle differenze di trattamento economico predette, disponendo semmai una diversa scala gerarchica delle stesse.

(4-11423)

(16 giugno 1998)

RISPOSTA. — L'assunzione del servizio delle traduzioni dei detenuti da parte del Corpo di polizia penitenziaria ha certamente destato non poche preoccupazioni in capo ai direttori degli istituti penitenziari, che si sono trovati a gestire un compito istituzionale senza avere sempre le necessarie risorse umane e materiali. Tuttavia nessuna azione di protesta è stata dagli stessi messa in atto, se non la mera rappresentazione delle difficoltà riscontrate in ordine soprattutto al personale, in molte realtà non sufficiente per l'espletamento del servizio, personale che peraltro potrebbe essere in parte recuperato se venissero richieste meno traduzioni di detenuti presso gli uffici giudiziari.

Al riguardo il Ministro di grazia e giustizia, con circolare del 17 marzo 1995, il cui contenuto è stato ribadito in data 19 settembre 1998, ha rivolto un invito ai presidenti delle corti di appello ed ai procuratori generali presso i rispettivi uffici di appartenenza, sull'obbligo di prevedere le traduzioni dei detenuti solo nelle ipotesi in cui ricorrano gravi motivi di necessità o di urgenza per l'espletamento dell'attività processuale in ambiente non penitenziario.

Si rileva altresì, che il numero complessivo del personale addetto al servizio delle traduzioni e piantonamenti è, allo stato attuale, di 4.761 unità scelte tra elementi che abbiano dato prova di spiccate capacità professionali e grande senso di responsabilità, ed alle quali sono state fornite, attraverso corsi di formazione nonché direttive impartite da diverse circolari, tutte le informazioni necessarie per la regolare esecuzione del particolare servizio.

Inoltre, per ciò che attiene ai mezzi di comunicazione, si evidenzia che tutti i nuclei traduzioni e piantonamenti locali e le relative aree traduzioni e piantonamenti regionali, sono stati dotati di un sistema di telefonia cellulare GSM, con un contratto *ad hoc* per l'amministrazione, che consente ai convogli impiegati nei servizi di traduzione dei detenuti ed internati di essere costantemente in contatto con le direzioni di appartenenza, e dispongono altresì di apparati radiotelefonici veicolari in gamma 400 mhz, a suo tempo acquistati con i fondi del Ministero di grazia e giustizia e ricevuti in consegna dall'Arma dei carabinieri.

Relativamente invece al problema delle autovetture di servizio un tempo assegnate, incondizionatamente, ai funzionari preposti alla direzione di istituti e servizi penitenziari, si osserva che a partire dal 1996, per una serie di motivazioni tra le quali la necessità di orientare la spesa verso i mezzi necessari per l'espletamento del servizio delle traduzioni nonché le nuove disposizioni intervenute sulla materia allo scopo di contenere maggiormente la spesa pubblica, è stato necessario contrarre

fortemente il servizio di accompagnamento, sia sostituendo vetture blindate con altre del tutto normali, sia soprattutto riducendole quanto ai destinatari.

Data quindi la limitatezza delle risorse, ed alla luce di una logica di economicità, il servizio è stato limitato progressivamente all'impiego di autovetture a protezione balistica per il direttore generale ed il vice direttore generale, per il direttore dell'Ufficio centrale detenuti e a quanti altri dirigenti direttori e funzionari, centrali o periferici, fossero ritenuti effettivamente esposti a rischio sulla base di fatti concreti (esclusa pertanto ogni valutazione meramente presuntiva), avvalorati da segnalazioni e/o da pareri della prefettura, sentito il Comitato provinciale per l'ordine la sicurezza.

La circostanza peraltro che le autovetture blindate in dotazione agli istituti e usate in precedenza dai funzionari per le esigenze legate al servizio siano state destinate all'accompagnamento dei detenuti collaboratori appare una scelta dettata da evidenti ragioni di sicurezza prioritariamente ravvisabili nel delicato servizio di traduzione di questa tipologia di detenuti, che vede particolarmente esposto a rischio il personale impiegato.

Infine, per quanto riguarda la questione relativa al trattamento economico riservato al personale di polizia penitenziaria e agli altri operatori penitenziari, si rappresenta l'inadeguatezza di un confronto di trattamento tra figure professionali diverse, i cui rispettivi rapporti di lavoro sono disciplinati da differenti contratti.

Si osserva infine che lo speciale trattamento stipendiale per educatori coordinatori ed assistenti sociali è il risultato di una precisa volontà del legislatore.

Il Ministro di grazia e giustizia

DILIBERTO

(21 gennaio 1999)

BOCO, PIERONI, CORTIANA, PETTINATO, BORTOLOTTI, BERTONI, SALVATO, D'ALESSANDRO PRISCO, DE MARTINO Guido, DUVA, FASSONE, GAMBINI, PIATTI, NAVA, BONFIETTI, CAMO, SENESE, LOIERO, MARCHETTI, DIANA Lorenzo, PELLEGRINO, MEDURI, LORETO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, degli affari esteri e per gli italiani all'estero e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che dal prossimo 2 giugno 1998 fino al 6 dello stesso mese a Le Bourget, nei pressi di Parigi, si terrà la fiera delle armi denominata «Eurosatory»; più di 800 fabbricanti di armi si incontreranno per vendere armi a più di 130 paesi;

che secondo gli organizzatori dell'«Eurosatory», alla scorsa edizione della stessa fiera hanno partecipato diverse industrie italiane come

Alenia Difesa, Aris, Bomisa-bottoni e minuterie, Elettromeccanica Parizzi, Iveco Defence Vehicles Division, Larimart, Meteor Cae spa, Officine Maccaferri spa, Otobreda;

che secondo l'ENAAT, la rete europea contro il commercio degli armamenti, nulla impedisce ai produttori di armi la vendita dei loro prodotti ai regimi repressivi e l'esportazione verso zone interessate da conflitti,

si chiede di sapere:

se la vendita di armi nell'ambito di fiere che si tengono all'estero sia pure soggetta alle disposizioni della legge n. 185 del 1990, secondo la quale le forniture di armi dirette all'estero devono ottenere una autorizzazione da parte del Governo;

quali industrie presenti alla scorsa edizione dell'«Eurosatory» abbiano avviato un processo di riconversione alla produzione civile;

quale sia l'impegno del Governo italiano per limitare l'esportazione di armi prodotte in Italia verso regioni interessate da conflitti o a regimi repressivi;

quali siano stati finora i provvedimenti del Governo per favorire la riconversione del lavoro delle persone impiegate presso le industrie che producono armi.

(4-11389)

(16 giugno 1998)

RISPOSTA. — Nella disciplina della legge n. 185 del 1990 rientrano anche le esportazioni di materiale di armamento che vengano a definirsi e prodursi nell'ambito di fiere organizzate all'estero; in particolare, l'articolo 9, comma 5, fa specifico riferimento alle importazioni ed esportazioni «di materiale di armamento ai fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche», stabilendo una procedura agevolata in base alla quale «sono soggette al solo nulla osta del Ministero della difesa».

Tuttavia, è necessario specificare che, qualora a tali operazioni di movimentazione dovesse fare seguito un atto di compravendita e quindi una trattativa contrattuale e un'esportazione o importazione definitiva, esulante dall'originario fine espositivo connesso alla partecipazione della fiera, si ricadrebbe nel normale regime di autorizzazione previsto dalla legge n. 185 del 1990.

Si rammenta inoltre che, in forza dell'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge, l'esportazione ed il transito di materiale di armamento sono vietati, tra l'altro, «verso i paesi in stato di conflitto armato» (lettera *a*) e «verso i paesi i cui Governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo» (lettera *d*). Tali disposizioni ricevono applicazione rigorosa e, spesso, estensiva dal momento che anche le ipotesi di forniture militari a paesi in aree di semplice «tensione» vengono trattate con particolari cautele valutative e risultano, per lo più, assoggettate a restrizioni non direttamente emananti dal dettato della legge n. 185.

In particolare, per quanto riguarda la fiera di Le Bourget, denominata «Eurosatory», citata nell'interrogazione in questione ed in relazione alla partecipazione di aziende italiane di settore, sulla base di notizie pervenute dall'AIAD (Associazione nazionale e industrie per l'aerospazio e sistemi difesa), per l'edizione 1998, soltanto la società Alenia Difesa ha garantito la presenza presentando, peraltro, prodotti di alta tecnologia dell'industria aerospaziale nazionale.

In relazione al processo di riconversione delle industrie italiane per la difesa, in attuazione della legge n. 237 del 1993 ed in particolare dell'articolo 6, è stato messo a punto un progetto di regolamento contenente le procedure per favorire la riconversione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione dei materiali di armamento dal settore militare al civile e duale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(14 gennaio 1999)

BORNACIN. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con proprio decreto in data 20 dicembre 1996 la presidenza della corte d'appello di Genova ha istituito il centro informatico distrettuale (CID) e ne ha dettagliatamente definito compiti e struttura;

che nel punto 9 della parte dispositiva di tale decreto era prevista la possibilità di affidare incarichi di collaborazione per personale da utilizzare solo per parte dell'orario di lavoro e per progetti specifici con provvedimenti dei rispettivi capi degli uffici di appartenenza;

che tale disposizione è stata successivamente modificata da altro decreto del presidente della corte d'appello dell'11 marzo 1997, in cui viene disposto che gli incarichi di collaborazione ad esterni per lo svolgimento di progetti specifici e per parte dell'orario di lavoro potranno essere affidati solo con provvedimento del presidente della corte stessa e del procuratore generale della Repubblica (a seconda che si tratti di personale di uffici giudicanti o requirenti), previa consultazione dei capi degli uffici di appartenenza;

che il processo di informatizzazione del tribunale civile di Genova è iniziato nel 1982 con l'apertura del centro elaborazione dati (CED) di Genova, collegato via modem con il CED del tribunale civile di Savona;

che l'inserimento dei dati pregressi relativi alle cause civili e alle società commerciali è stato eseguito sin dall'inizio da personale esterno, retribuito fino al 1989 con il sistema del cottimo;

che, terminato tale inserimento, le unità esterne hanno proseguito l'attività con l'aggiornamento quotidiano, nelle cancellerie, dei dati già inseriti e l'iscrizione giornaliera di nuove cause e società

che nel 1989 tale personale è stato assunto con contratto di formazione lavoro dalla «Syntax Stato» (gruppo Olivetti);

che dal 1° giugno 1991 tale rapporto di lavoro è stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato, con il contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici;

che nel corso dell'anno 1990 è stato inserito altro personale esterno, anch'esso retribuito con prestazione occasionale dalla System & Education di Genova, che aveva a sua volta ottenuto un contratto di subappalto dalla Syntax Stato;

che nel 1992, al fine di addivenire ad un'organizzazione e ad una gestione più corretta ed efficiente del servizio, sono state definitivamente delineate le mansioni e le competenze del personale CED, sia all'interno dell'ufficio che all'esterno, nei rapporti con le cancellerie;

che il 1° marzo 1993 il personale in subappalto è stato regolarmente assunto dalla CSS srl di Ravenna con contratto a termine al 31 dicembre 1993, trasformatosi poi in contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 1994;

che, nel corso dell'anno 1996, il personale della CSS srl è stato prima licenziato e poi riassunto dalla Dierre Informatica srl di Bologna, sulla base del contratto collettivo nazionale del commercio;

che l'intera attività del CED del tribunale civile di Genova è proseguita regolarmente, nel corso degli anni, proprio per l'esistenza di questi contratti di collaborazione con cadenza annuale stipulati tra il Ministero di grazia e giustizia e l'Olivetti, che, a sua volta, ha subappaltato il servizio ad altre ditte come quelle citate in precedenza;

che in questi ultimi quindici anni il personale del CED con mansione di *data entry* (operatori e programmatori) ha avuto il compito di inserire ed aggiornare tutti i dati relativi all'attività del tribunale civile e delle società commerciali, di preparare gli stampati utili per le cancellerie e di gestire la sala macchine;

che, nel corso di questo periodo, si è creato, con il personale ministeriale, un rapporto basato sulla fiducia e sulla cooperazione reciproche, elementi che hanno consentito un veloce e corretto svolgimento dell'attività del tribunale civile genovese;

che detto personale firma, in entrata ed uscita, dal cancelliere dirigente, con ferie subordinate all'approvazione finale dello stesso;

che le funzioni svolte dal CED sono state, più volte, anche non prettamente di informatizzazione, essendo stati richiesti in svariate occasioni servizi di competenza del personale ministeriale (copertura degli uffici cancellerie civili e commerciali in mancanza di personale di ruolo; deposito e annullamento marche senza firma; aggiornamento dei ruoli cartacei, sia in presenza che non del personale ministeriale; contatti con il pubblico per il rilascio di informazioni inerenti le cancellerie ad utenti; fornitura di tutte le statistiche Istat, comprese quelle comparate per i magistrati ad uso avanzamento degli stessi, eccetera);

che attualmente sono presenti al CED del tribunale civile di Genova 11 dipendenti esterni (6 della Dierre Informatica srl e 5 della OIS, sempre del gruppo Olivetti), 3 dei quali prestano servizio presso il tribunale di Savona;

che un simile stato di cose è presente anche in strutture simili di altre regioni d'Italia (10 persone esterne al CED del tribunale di Bologna-Ravenna, 10 a quello del tribunale di Bergamo-Mantova, eccetera), non solo nei tribunali ma anche nelle procure e nelle corti d'appello, in cui parte del personale è dipendente di cooperative o di ditte comunque esterne;

che in data 3 marzo 1997 il tribunale civile di Genova ha avanzato con atto n. 233/97/dir di protocollo richiesta di stipulare un nuovo contratto di collaborazione con detto personale per l'attività di *data entry*;

che il CID di Genova, con proprio motivato parere n. 06897 di protocollo, ha espresso parere favorevole alla stipulazione di tale contratto solo per ulteriori tre mesi, fino alla fine di giugno 1997;

che le motivazioni addotte per giustificare tale decisione sono le seguenti:

a) i progetti di *data entry* devono essere preventivamente quantificati, sia per quanto riguarda il numero di informazioni da inserire nel sistema automatizzato, sia per quanto riguarda gli indici di produttività degli operatori, e possono comunque riguardare solo i dati pregressi; la gestione dei registri informatizzati, per quanto riguarda le sopravvenienze, dovrebbe essere dunque gestita dalle cancellerie nell'ambito delle ordinarie attività: l'automazione dei registri non modifica infatti le competenze dei funzionari e dei collaboratori di cancelleria, ma solo il metodo di compilazione dei registri stessi; secondo le osservazioni dei responsabili del CID nei preventivi presentati dal tribunale a corredo della richiesta avanzata non sarebbe invece possibile individuare nè un dato pregresso da inserire nè una quantificazione di tale dato, nè tantomeno un indice di produttività degli operatori;

b) il sistema che gestisce il ruolo del contenzioso civile di Genova e Savona poggia su un'architettura *mainframe* ormai obsoleta e per questo in via di sostituzione, per la quale tra l'altro lo stesso tribunale di Genova avrebbe già presentato un apposito, dettagliato progetto basato su una nuova architettura *server-client*; tale sostituzione, secondo quanto indicato nel documento del CID, dovrebbe avvenire nell'arco temporale di tre mesi: pertanto, il vecchio sistema dovrebbe essere presto superato e le sopravvenienze saranno necessariamente gestite con il nuovo che, per sua stessa natura, dovrà essere utilizzato anche nelle cancellerie;

c) questo fatto implicherebbe l'inutilità di prevedere contratti di collaborazione con esterni per un periodo di tempo più lungo dei tre mesi necessari a transitare dal vecchio al nuovo sistema;

che una simile impostazione, se concretamente applicata, rischia di provocare dei serissimi danni alla funzionalità dell'intero sistema in-

formatico del tribunale civile di Genova: anche qualora i tempi di consegna della nuova architettura *server-client* fossero effettivamente rispettati, la difficoltà di molti dipendenti ministeriali ad utilizzare i sistemi informatici renderebbe infatti estremamente complessa e macchinosa la corretta gestione dei dati, con conseguenti disfunzioni e ritardi per tutto il servizio giudiziario civile, già di per sè ingolfato dall'abnorme numero di cause in attesa di giudizio giacenti presso le cancellerie;

che non appare certo sufficiente ad attenuare gli effetti negativi di quest'eventualità il suggerimento contenuto nel parere del CID di avviare corsi di alfabetizzazione informatica per tutto il personale del tribunale di Genova, i quali richiedono sicuramente ben più di un trimestre per produrre effetti tali da evitare il paventato blocco dell'attività del CED,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in virtù di quanto sopra esposto ed in particolare in considerazione della necessità di evitare un sensibile rallentamento dell'attività giudiziaria del tribunale civile di Genova conseguente alla più che probabile paralisi del servizio offerto dal CED, non ritenga opportuno intervenire per prolungare ai lavoratori esterni il contratto di *data-entry* oltre i tre mesi indicati dal parere espresso dal CID.

(4-06609)

(24 giugno 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, l'ufficio del referente distrettuale per l'informatica del settore civile di Genova ha trasmesso le seguenti osservazioni.

La soluzione di prolungare oltre la data del 30 giugno 1997 il contratto *data-entry* per i servizi civili dei tribunali di Genova e Savona, come suggerito dal CID presso la corte di appello di Genova con parere 14 marzo 1997, rappresenta allo stato una scelta inevitabile poiché in attesa della realizzazione della prevista migrazione dei dati dall'architettura *mainframe* a quella *client-server* non è possibile azzerare l'attuale struttura e rinunciare *in toto* ai vantaggi dell'informatizzazione dei servizi come fino ad ora compiuta.

Va precisato che nel parere del predetto CID era stata posta in rilievo l'esigenza di quantificare l'apporto dell'attività affidata a personale esterno in forza di contratto *data-entry* e di far ricorso a tale attività al fine di caricare i dati relativi al progresso e non certo per svolgere il lavoro corrente, onde evitare che l'informatizzazione rappresentasse un costo aggiuntivo e non già un risparmio sui costi dell'ordinaria gestione.

In particolare si era evidenziato che «i progetti di *data-entry* devono essere preventivamente quantificati sia per quanto riguarda il numero di informazioni da inserire nel sistema automatizzato sia per quanto riguarda gli indici di produttività degli operatori.

In ogni caso i progetti di *data-entry* possono riguardare solo i dati progressi, in considerazione del fatto che la gestione dei registri infor-

matizzati, per quanto riguarda le sopravvenienze, deve essere gestita dalle cancellerie nell'ambito delle ordinarie attività. L'automatizzazione dei registri non modifica la competenza dei funzionari e collaboratori di cancelleria, che sono i titolari del compito di tenere aggiornati tali registri: modifica solo il metodo di compilazione dei registri stessi.

Non pare quindi ammissibile alcuna forma di *data-entry* per l'iscrizione di nuovi fascicoli».

Alla data del citato parere (14 marzo 1997) si riteneva di poter concludere in tre mesi un'analisi di mercato, con la scelta dell'applicativo ritenuto più utile per il tribunale di Genova e/o per gli altri tribunali della Liguria; pertanto si esprimeva parere favorevole alla prosecuzione dell'attività richiesta dal tribunale di Genova per soli tre mesi, fino alla fine del giugno 1997, in quanto appariva obiettivo raggiungibile quello di affiancare entro tale data il sistema attualmente in uso con un nuovo sistema gestito direttamente dalle cancellerie. Si poneva in evidenza, altresì, l'opportunità di permettere la prosecuzione del servizio al fine di gestire tale fase transitoria, ed in particolare l'organizzazione dei corsi per il personale sia per quanto riguarda l'uso del nuovo sistema su piattaforma *server-client*, sia per quanto riguarda l'uso del vecchio sistema, limitato all'interrogazione del dato storico, fino alla migrazione dei dati nel nuovo sistema. Si segnalava ancora l'utilità di avviare, sulla base di un dettagliato e preciso progetto inviato al CID competente dal presidente del tribunale di Genova per la sostituzione dell'attuale sistema basato su un *mainframe* con un più moderno sistema informativo basato su architettura *server-client*, corsi di alfabetizzazione informatica per tutto il personale.

L'indagine di mercato è stata compiuta in ordine agli applicativi immediatamente disponibili e si attendono eventuali richieste da parte dei dirigenti degli uffici del distretto per la fornitura dei medesimi.

Nei limiti sopra precisati e fino a sostituzione dell'attuale sistema di gestione del contenzioso civile il contratto di *data-entry* dovrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario.

Appare opportuno segnalare che la posizione lavorativa del personale che effettua il *data-entry* alle dipendenze delle imprese alle quali è stato affidato tale compito, cui è cenno nelle premesse svolte nell'interrogazione parlamentare, non può certo essere sanata con un prolungamento a tempo indeterminato del contratto in corso.

Nulla risulta al referente per l'informatica interpellato in ordine a quanto riferito circa il rapporto di fatto instaurato da detto personale con quello in forza all'ufficio e in particolare in ordine ad una subordinazione del godimento dei periodi feriali da parte dei dipendenti delle ditte esterne «all'approvazione finale» del dirigente dei servizi di cancelleria il quale può solamente vigilare sul regolare e tempestivo svolgimento dell'opera affidata ad impresa estranea all'amministrazione, senza alcuna facoltà di interferire sulle scelte di gestione del personale.

Nulla risulta del pari al predetto referente in ordine all'asserito svolgimento da parte del personale addetto al CED di «servizi di competenza del personale ministeriale», in particolare la copertura di uffici «in mancanza di personale di ruolo» e «contatti con il pubblico per il rilascio di informazioni inerenti le cancellerie ed utenti».

È stato, infine, comunicato dal dirigente del SIA di Genova che l'attività di cui tratta l'interrogante è proseguita nel corso del primo semestre 1998 e proseguirà ancora fino alla sostituzione del sistema automatizzato in uso.

Il Ministro di grazia e giustizia

DILIBERTO

(21 gennaio 1999)

CASTELLANI Carla. – *Ai Ministri dell'ambiente e delle finanze.* –
Premesso:

che il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, di riordino della disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in attuazione dei criteri di razionalizzazione e di aggiornamento dettati dalla legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, prevede all'articolo 62 – rubricato «Presupposto della tassa ed esclusioni» – i casi di esonero o esclusione della tassa;

che la circolare n. 95/DE del 22 giugno 1994 – recante chiarimenti in merito all'applicazione a regime della nuova normativa summenzionata – delinea con precisione i casi di esonero o esclusione della tassa;

che le ipotesi di esonero o esclusione *de quibus* si individuano nella sussistenza di condizioni obiettive che impediscono la presunzione di rifiuti riguardanti *a)* la natura o l'assetto delle superfici; *b)* il particolare uso delle superfici; *c)* l'obiettiva condizione di non utilizzabilità immediata;

che all'interno della categoria *sub b)* vengono ricompresi i «locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo...»;

che nella rubrica «L'esperto risponde» del quotidiano «Il Sole 24 Ore», pubblicata in data 16 febbraio 1998, risulta che il Ministero delle finanze abbia asserito che i «locali con presenza sporadica dell'uomo (come potrebbero essere considerati garage, box, cantine, scale, soffitte, ripostigli e simili) non sono soggetti alla tassa sui rifiuti»;

considerato che ai cittadini di Sant'Egidio alla Vibrata (Terni) sono pervenute notifiche di pagamento per la riscossione della tassa sui rifiuti solidi urbani in relazione a locali (box, cantine, soffitte, ripostigli e simili) che in base al decreto legislativo n. 507 del 1993 rientrerebbero nell'ambito operativo dell'articolo 62 e dunque non soggetti alla tassa *de qua*,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra esposto e, nel caso, se non ritengano di dover intervenire con prontezza e sollecitudine presso il comune di Sant'Egidio alla Vibrata per evitare che i cittadini paghino questa ingiusta e immotivata tassa.

(4-10510)

(8 aprile 1998)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede di conoscere i provvedimenti che intende adottare questa amministrazione al fine di evitare che ai cittadini di Sant'Egidio alla Vibrata pervengano notifiche di pagamento per la riscossione della tassa sui rifiuti solidi urbani in relazione a locali (box, cantine, eccetera), che in base al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non risulterebbero soggetti alla predetta tassa.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha rilevato che con circolare n. 95/E del 22 giugno 1994, a chiarimento delle disposizioni recate dall'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993, è stato testualmente affermato che, tra le cause di esonero o esclusione dalla tassa per la sussistenza delle condizioni obiettive che impediscono la presunzione di rifiuti, rileva «il particolare uso delle superfici (ad esempio locali non presidiati e con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa, eccetera)». Nessuna menzione, nè esplicita nè implicita, è stata riportata con riferimento ai locali accessori o pertinenziali delle civili abitazioni, quali box, cantine, ripostigli e simili, che risultano normalmente assoggettabili a tassazione per le ragioni sopra evidenziate.

Al contrario, con la medesima circolare n. 95/E del 1994, in sede di esplicazione dei criteri di commisurazione della tassa, sono stati effettuati chiari riferimenti a conferma della tassabilità delle pertinenze ed accessori coperti delle abitazioni, rilevando che «poichè non è previsto alcun abbattimento per i locali a più bassa potenzialità di rifiuti rispetto alle restanti parti del complesso (ad esempio cantina o garage a servizio delle abitazioni), si ritiene di poter confermare il criterio dell'adozione di tariffe (uniche) attenuate per l'intero complesso».

Pertanto, il predetto Dipartimento ritiene inesatto e comunque non conforme al dettato normativo l'orientamento espresso nella rubrica «L'esperto risponde» del quotidiano «Il Sole 24 Ore», pubblicata il 16 febbraio 1998. Conseguentemente l'operato del comune di Sant'Egidio alla Vibrata risulta legittimo.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(29 dicembre 1998)

CIMMINO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che è stato stabilito per legge che il servizio obbligatorio di leva venga prestato presso reparti o unità siti possibilmente in zone vicine (non oltre 100 chilometri) ai comuni di residenza dei militari;

che sembra che questa normativa sia stata disattesa;

che sono stati presentati ai TAR di diverse regioni ricorsi volti ad ottenere l'applicazione di questa disposizione;

che in alcuni casi i tribunali amministrativi regionali hanno disposto dei provvedimenti sospensivi delle disposizioni di chiamata al servizio di leva che non tenevano in conto il vincolo della distanza;

che non tutte le persone hanno la possibilità economica di intraprendere un ricorso di tal genere,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia possibile verificare la veridicità dei fatti di cui sopra;

se siano state intraprese concrete iniziative volte a porre in essere un modello organizzativo-logistico che consenta di adempiere alla suddetta normativa;

se non sia il caso di adottare le opportune disposizioni affinché il rispetto della legge non sia subordinato a qualsivoglia tipo di ricorso in modo da restituire alla norma in questione la sua piena efficacia giuridica.

(4-09508)

(10 febbraio 1998)

RISPOSTA. – In ordine alla presunta disapplicazione della norma, si evidenzia preliminarmente che l'articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non riconosce ai giovani arruolati un diritto assoluto ed incondizionato a prestare il servizio militare entro 100 chilometri dal comune di residenza, ma dispone che ciò sia realizzabile «possibilmente» e comunque «purchè non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate».

Ciò premesso, la sede di assolvimento degli obblighi militari che viene definita consegue dalla «formazione automatizzata del contingente di leva», (cosiddetta FACL) effettuata a mezzo di programmi informatici.

In particolare l'elaborazione automatica è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

soddisfacimento prioritario delle esigenze di enti-reparti con maggiore valenza operativa;

rispetto delle caratteristiche psico-fisiche dei giovani e di significativi risultati conseguiti in attività sportive;

valorizzazione dei titoli di studio, di precedenti esperienze lavorative, del possesso di patenti e/o brevetti, di particolari corsi frequentati;

valutazione della residenza anagrafica dei giovani, atteso che si tende ad assegnare gli interessati il più vicino possibile alla famiglia di origine.

In fase di elaborazione, una volta stabilito l'incarico dei giovani con riferimento alle esigenze operative delle Forze armate ed al profilo fisio-psico-attitudinale degli stessi, il programma ricerca il reparto-ente militare di stanza più vicino alla residenza dei giovani in relazione all'incarico agli stessi attribuito ed al livello di saturazione dei singoli reparti.

Da quanto innanzi argomentato risulta che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 110, della legge n. 662 del 1996 sono rispettate e applicate da parte dell'amministrazione della difesa, con l'ausilio di moderni strumenti connotati da trasparenza e imparzialità nei limiti consentiti dalla legge stessa.

Giova ricordare, a questo punto, che la dislocazione sul territorio nazionale di enti e reparti delle Forze armate è una realtà fattuale non modificabile, in relazione alla quale è limitata la possibilità logistica dell'assegnazione entro i fatidici 100 chilometri dalla residenza, tenuto conto del numero dei coscritti simultaneamente chiamati per l'incorporazione.

Si tratta perciò di situazioni contingenti specifiche e non prevedibili nè dal legislatore nè da chi applica la normativa tenuto conto che il gettito dei coscritti, vincolato dal ricorso all'obiezione e dal diverso tasso di natalità degli arruolati distribuito sul territorio nazionale, non è omogeneo territorialmente nè costante nel tempo.

In ogni caso, in ordine alle iniziative adottate da questa amministrazione per dare applicazione alla normativa in argomento nel modo più razionale e favorevole possibile è stato emanato un decreto ministeriale con il quale sono state individuate le agevolazioni di carattere non economico (cioè delle speciali licenze) da concedere, come previsto dall'articolo 45, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, meglio nota come «collegato alla finanziaria 1998», proprio per i casi in cui sussista la pratica impossibilità di far svolgere il servizio di leva presso unità o reparti siti nell'area limitrofa al comune di residenza.

A ciò occorre inoltre aggiungere che per ovviare alla disomogenea distribuzione delle strutture sul territorio nazionale si avvierà un piano pluriennale di edilizia militare tesa a «coprire» anche le regioni italiane (specie del Centro-Sud) ove, a fronte di un discreto gettito di coscritti, si oppone l'assenza di adeguata ricettività. In particolare il Governo ha assunto recentemente, in Commissione difesa della Camera, l'impegno di utilizzare allo scopo 800 miliardi in dieci anni.

Queste duplici direttrici, l'una fondata sulla concreta concessione di benefici per alleviare i disagi e l'altra sulla contestuale realizzazione di nuove caserme, sono le linee guida delle iniziative governative tese a risolvere la problematica rappresentata con spirito fattivo e ben lontano da quella presunta sistematica disapplicazione che, a fronte di contin-

genti situazioni sfavorevoli, può essere apparsa agli occhi del cittadino sia già alle armi che futuro soldato.

Per quanto riguarda la problematica dei ricorsi ai Tribunali amministrativi regionali, ai quali in larga misura si sono rivolti i giovani assegnati oltre il limite dei 100 chilometri, va detto che tali organismi hanno di massima accolto la domanda incidentale di sospensione essenzialmente per carenza di motivazione, sospendendo l'efficacia del provvedimento, limitatamente al riesame della sede di assegnazione del giovane, senza entrare nel merito della questione.

A seguito di ogni pronuncia cautelare finora pervenuta, l'amministrazione ha proceduto sistematicamente sia a motivare i provvedimenti adottati in sede di chiamata alle armi e di successiva assegnazione ad enti-reparti oltre i 100 chilometri dalla località di residenza sia ad emanare decreti *ad personam* con i quali si ridetermina l'ente presso cui i giovani devono completare gli obblighi di leva.

Nè tali decretazioni possono essere considerate dei meri provvedimenti stereotipati, in quanto, al contrario, costituiscono un vero e proprio riesame per ogni singolo caso della posizione basato sulla disponibilità logistica esistente nelle caserme dell'area più prossima al luogo di residenza dello stesso, correlata allo specifico incarico assegnato al giovane ed al suo profilo fisico psico-attitudinale.

Peraltro numerose ordinanze del TAR hanno rilevato «che la destinazione del militare non può essere isolatamente valutata, ma considerata nel più ampio contesto di determinazioni generali coinvolgenti necessariamente una pluralità di soggetti ... che esternino le ragioni logistiche ... quantitative per le quali non può essere rispettata per tutti gli interessati la regola della destinazione entro i 100 chilometri ...».

La Difesa, pertanto, ha rappresentato dettagliatamente su ogni provvedimento le ragioni che hanno impedito l'assegnazione dei giovani entro il limite dei 100 chilometri usando delle «determinazioni generali», che scaturiscono in realtà da un attento esame delle differenti posizioni di ogni singolo militare.

L'invio delle decretazioni di cui sopra, inoltre, avviene nei tempi stabiliti dalle singole ordinanze dei Tribunali amministrativi regionali atteso che le stesse non vincolano l'amministrazione della Difesa ad un automatico reimpiego dei giovani entro i 100 chilometri dal luogo di residenza qualora sia dimostrato - come effettivamente viene fatto - che a base del provvedimento sussistono le ragioni che impediscono l'assegnazione entro detto limite territoriale.

In sintesi, si è del parere che l'amministrazione della Difesa abbia operato nel quadro delle proprie competenze, per far fronte a prioritarie esigenze di servizio, rispettando i principi di buona amministrazione che sovrintendono ogni attività istituzionale, in totale aderenza alla normativa disciplinante la materia e ponendo la massima attenzione alle aspettative dei giovani italiani, e più ancora delle loro famiglie, cercando di individuare ogni possibile soluzione per ridurre i disagi che possono de-

rivare dalle destinazioni assegnate ai giovani stessi e, dove ciò non è stato possibile, dando una precisa motivazione.

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

(3 gennaio 1999)

CORRAO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che la Fondazione Ferro di Alcamo (Trapani) è stata costituita con l'ingente patrimonio familiare per la istituzione di un liceo classico ad Alcamo e che, improvvidamente, il provveditore agli studi di Trapani alcuni anni fa ha chiesto la soppressione del liceo;

considerato che una tale iniziativa, oltre a rappresentare un insulto alla generosità della Fondazione Ferro, è anche inopportuna, sia perchè una buona amministrazione dei beni può assicurare cespiti per l'attività del liceo sia perchè mal si concilia con il dettato dell'autonomia finanziaria,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno non dare seguito alla richiesta di soppressione del liceo avanzata dal provveditore agli studi di Trapani e quindi alle procedure di scioglimento della Fondazione suggerendo per contro, e se necessario, le modifiche da apportare allo statuto per adeguarlo ai nuovi compiti;

se non si ritenga di affidare la gestione dei beni, oggetto della Fondazione, a personale idoneo e motivato.

(4-12332)

(17 settembre 1998)

RISPOSTA. – Le preoccupazioni espresse circa il liceo classico di Alcamo nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto non hanno ragione d'essere.

Il provveditore agli studi di Trapani, infatti, nel far presente che la proposta di soppressione cui si riferisce l'onorevole interrogante risale al lontano 1996-97 e non ha avuto alcun seguito, ha anche precisato che per l'anno scolastico 1997-98 era stata chiesta l'aggregazione al liceo classico in parola del liceo scientifico e non viceversa.

Anche tale proposta, tuttavia, non ha avuto alcun esito.

Per l'anno scolastico 1998-99 non è stata avanzata alcuna proposta riguardante detto liceo.

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

(14 gennaio 1999)

COSTA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che si è avuta notizia che l'ufficio IVA di Padova presto assumerà «soluzioni stellari» articolandosi in cinque uffici unici delle entrate;

che la riforma sembra possa entrare in vigore in tempi brevi;

che tutto ciò è pregevole ed apprezzabile;

che il personale – che evidentemente ha l'esperienza di chi è «sul campo» – è convinto che è opportuno, nell'interesse dell'utenza, procedere più lentamente alla riforma;

che in tale prospettiva la logistica (uffici, attrezzatura, personale e sua sistemazione) deve essere allestita in tempi tali da consentire all'amministrazione di operare al meglio nell'interesse dell'utenza;

che tutto il personale dell'ufficio IVA di Padova ha redatto in proposito un documento trasmesso a codesto autorevole Ministero delle finanze,

l'interrogante chiede di sapere se non si ravvisi l'opportunità di armonizzare i tempi dell'attuazione della riforma con le esigenze di efficienza e di economicità, come richiesto dallo stesso ufficio IVA di Padova.

(4-07876)

(2 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel premettere che l'ufficio IVA di Padova dovrebbe assumere una nuova articolazione in cinque uffici unici delle entrate, chiede di conoscere se si ritenga opportuno dar corso più lentamente alla progettata suddivisione di tale ufficio; ciò al fine di armonizzare i tempi di attuazione della riforma con le esigenze legate al reperimento degli immobili, alla sistemazione del personale ed alle esigenze dell'utenza.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha rappresentato, in via preliminare, che la legge 29 ottobre 1991, n. 358, di riforma dell'amministrazione finanziaria, ed i successivi provvedimenti attuativi hanno previsto l'istituzione di uffici periferici unificati denominati uffici delle entrate, destinati ad assorbire le competenze non solo degli uffici IVA ma anche di quelli delle imposte dirette, del registro e delle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate.

Il medesimo Dipartimento ha inoltre osservato che, attualmente, gli uffici delle imposte dirette e quelli del registro hanno competenza sub-provinciale (in linea di massima coincidente con quella degli uffici delle entrate), mentre gli uffici IVA hanno competenza provinciale; pertanto, ai fini dell'attivazione degli uffici delle entrate si rende necessario suddividere tale competenza tra tutti gli uffici della stessa provincia.

In particolare, per la provincia di Padova è stata prevista, con decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, l'attivazione di tre uffici nel capoluogo e di altri due uffici ubicati a Este ed a Cittadella; le competenze dell'ufficio IVA di Padova saranno, pertanto, sud-

divise tra tali cinque uffici, ed analoga suddivisione interesserà il relativo personale.

Ciò posto, il Dipartimento delle entrate ha fatto presente che, sulla base delle situazioni logistiche riscontrate *in loco*, l'attivazione dei tre uffici di Padova è imminente, mentre quella degli uffici di Este e di Cittadella si prevede che avverrà nel corso dell'anno 1999.

Il predetto Dipartimento ha, infine, evidenziato che l'attivazione dei nuovi uffici viene sempre disposta previa verifica della sussistenza delle condizioni logistiche che consentano l'ottimale funzionamento degli uffici stessi ed il rispetto delle esigenze dell'utenza e del personale.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(29 dicembre 1998)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che da informazioni pervenute risulta che l'INPS abbia rateizzato all'Ente poste italiane il condono dei versamenti di anzianità degli ex dipendenti dell'Olivetti, determinando per questi ultimi l'impossibilità di andare in pensione con la motivazione, addotta dall'INPS, che non avendo quest'ultimo incassato i contributi non sono state conteggiate le annualità riferite al condono e pertanto non figura il periodo minimo retributivo per fruire del trattamento di quiescenza;

che da informazioni pervenute risulta che gli avvocati dell'Ente poste italiane hanno proposto agli ex dipendenti dell'Olivetti, i quali avevano fatto domanda di pensione in quanto avevano maturato gli anni di contribuzione minimi per fruire del trattamento di quiescenza, la temporanea riassunzione a condizione che detti dipendenti rinunciassero alle giuste rivendicazioni riguardanti sia il mancato versamento dei contributi nei termini di legge sia i connessi diritti amministrativi e d'altro genere, con conseguente perdita dei benefici che sarebbero derivati dal corretto versamento delle contribuzioni,

si chiede ci conoscere se il Governo consideri ammissibile il riferito, ricattatorio sistema di trattare i lavoratori e se non ritenga di intervenire sia presso l'Ente poste italiane sia presso l'INPS per imporre il ripristino di metodi democratici e legali nei rapporti fra detto Ente poste italiano e gli ex dipendenti dell'Olivetti, segnalando ai competenti organi ispettivi l'opportunità di avviare un'indagine sul rispetto da parte dell'Ente poste italiane degli impegni assunti nei confronti degli ex dipendenti dell'Olivetti.

(4-09459)

(5 febbraio 1998)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che l'assunzione di alcuni dipendenti della società Olivetti, che usufruivano del trattamento di integrazione salariale straordinario da parte della ex amministrazione postale è avvenuta ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 460, di conversione del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, il quale, tra l'altro, stabiliva che i suddetti lavoratori conservassero il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, da cui derivava che legittimato a ricevere tali contributi era l'INPS.

Al contrario, l'ex amministrazione postale nell'assumere 256 ex dipendenti Olivetti ha provveduto a versare i contributi previdenziali dovuti all'Istituto poste telegrafonici, nel presupposto che la posizione contributiva di tale personale venisse regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104.

Va precisato, tuttavia, che nel corso degli anni 1994 e 1995 soltanto due dei dipendenti in parola, ritenendo di aver maturato il periodo minimo contributivo utile ai fini pensionistici, hanno rassegnato le proprie dimissioni dal servizio, regolarmente accettate dall'ex Ente poste.

Solo successivamente alle dimissioni, e quindi a rapporto di lavoro cessato, gli interessati hanno accertato di non aver maturato la contribuzione minima per aver diritto al trattamento pensionistico e, sulla base della volontarietà della cessazione del rapporto di lavoro, i due suddetti dimissionari hanno chiesto e non ottenuto di essere riassunti dall'ex Ente poste per raggiungere il diritto a pensione.

Avverso tale diniego i due ex cassaintegrati Olivetti hanno adito la magistratura del lavoro dove tuttora la controversia è pendente.

Alla luce di quanto sopra non appare fondata l'affermazione che l'ufficio legale dell'ex Ente poste si sia in qualche modo espresso in merito alle «riammissioni in servizio previa rinuncia alle rivendicazioni riguardanti il mancato versamento dei contributi nei termini di legge», atteso che i versamenti in parola hanno formato oggetto del recente condono previdenziale e che nessun altro obbligo contributivo risulta attualmente dovuto, ai sensi delle norme vigenti, agli ex cassaintegrati Olivetti.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(25 gennaio 1999)

FASSONE. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che a Pinerolo (Torino) esiste ed opera il Museo storico della cavalleria, ospitato in un'ala dell'antica caserma «Principe Amedeo», ora «Generale Fenulli»; il Museo contiene 10.000 pezzi, ha una biblioteca di opere militari del Sei-Settecento, è visitato ogni anno da circa 15.000

persone ed è ritenuto il primo in Europa per quanto concerne l'Arma della cavalleria;

che attualmente il Museo è alle dipendenze della scuola di cavalleria di Montelibretti (Roma), che sta per essere trasferita a Lecce, e che affida l'attività amministrativa ordinaria al reggimento «Nizza Cavalleria», avente sede a Penirolo, il Museo è diretto da un ufficiale superiore e conta un solo sottufficiale consegnatario del materiale, oltre ad otto militari di leva;

che poichè il Museo non può essere aperto senza la presenza del sottufficiale consegnatario, e poichè questi non può essere stabilmente comandato di servizio tutti i fine settimana, il Museo non è in condizione di essere visitato proprio nei giorni nei quali sarebbe massima l'affluenza e la fruizione del suo valore;

che inoltre il ristrettissimo numero di personale qualificato (due unità) non permette di procedere alla catalogazione informatica dei beni, di descrivere i cimeli museali che pervengono ogni giorno, di arricchire e perfezionare l'esposizione;

che ad eliminare gli inconvenienti attuali e prospettici basterebbe destinare al Museo un esiguo numero di sottufficiali e ne discenderebbe la valorizzazione di un bene di altissimo significato storico, una migliore conoscenza della storia delle nostre Forze armate ed un rafforzamento del legame tra le stesse e la popolazione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario raccogliere la sollecitazione di cui sopra, destinando alcune ulteriori unità di personale, e, comunque, quali provvedimenti intenda adottare per evitare l'incombente parziale inutilizzazione e l'impovertimento del patrimonio storico-culturale rappresentato dal Museo della cavalleria di Pinerolo.

(4-12326)

(17 settembre 1998)

RISPOSTA. - In ordine al quesito posto dall'onorevole interrogante, si rappresenta che la questione relativa al funzionamento del Museo della cavalleria di Pinerolo in particolare agli orari di apertura è stata affrontata fin dal giugno scorso, a seguito della segnalazione inoltrata dal sindaco della cittadina al Ministro della difesa.

Al riguardo sono stati avviati contatti con l'amministrazione locale e disposto un sopralluogo da parte dell'ispettore delle Armi dell'Esercito.

A seguito di tale sopralluogo è stato assegnato un ulteriore sottufficiale e sono stati fissati nuovi orari di apertura che prevedono la chiusura il lunedì, in analogia con le similari strutture nazionali, e assicurano l'apertura delle sale per tutti gli altri giorni della settimana, comprese alcune ore del sabato e della domenica.

Nel quadro della piena collaborazione con la città di Pinerolo, e ben consapevole dell'importanza di quel museo, depositario delle glorio-

se tradizioni della cavalleria, la Difesa ha assicurato alle Autorità locali ampia disponibilità a ricercare ulteriori aggiustamenti alla soluzione adottata per garantire la sempre maggiore funzionalità della struttura.

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

(20 gennaio 1999)

LO CURZIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (articolo 1, comma 56) è stato soppresso il divieto di iscrizione all'albo degli avvocati del personale pubblico collocato in regime di *part time*;

considerato che con la legge n. 140 del 1997 (articolo 6) tale principio è stato confermato a condizione che al dipendente pubblico non siano conferiti incarichi professionali dall'amministrazione di appartenenza;

rilevato che il Consiglio nazionale forense, con proprie circolari, persiste nel negare l'iscrizione ai funzionari pubblici, in violazione delle predette disposizioni,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda adottare per reprimere le predette posizioni di palese violazione della legge;

l'orientamento del Governo nei confronti dello scarso incremento dei collocamenti del personale pubblico in *part time*.

(4-08572)

(19 novembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, con la quale si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare per reprimere l'indirizzo assunto dal Consiglio nazionale forense, volto a negare la possibilità di iscrizione negli albi degli avvocati ai funzionari pubblici in violazione dell'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si osserva che al Ministro Guardasigilli sono dati solo poteri di vigilanza sull'esercizio della professione di avvocato che, peraltro non è previsto si estrinsechino poteri repressivi autentici.

D'altro canto le decisioni del Consiglio nazionale forense rese sui ricorsi proposti avverso il diniego di iscrizione a funzionari pubblici, ove ritenute disposte in violazione delle norme di legge già richiamate, sono impugnabili davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (articolo 56, comma 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933) e, dunque, solo la Suprema Corte è deputata, quale giudice naturale, a dirimere la questione nell'«an», vincolando il Consiglio nazionale forense, in caso di annulla-

mento con rinvio, al punto di diritto sul quale la pronuncia sia intervenuta.

Al Ministro nessun margine di intervento è dato, pertanto, in funzione di repressione o contestazione della posizione assunta dagli ordini professionali e, in particolare, dal Consiglio nazionale forense. In ordine, poi, alla seconda questione posta dall'onorevole interrogante si fa presente che eventuali specifiche iniziative al riguardo non sono di esclusiva competenza di questo Ministero.

Il Ministro di grazia e giustizia

DILIBERTO

(21 gennaio 1999)

MANFREDI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (articolo 1, comma 60), è stato introdotto il divieto del «doppio lavoro» per i dipendenti pubblici a tempo pieno;

considerato:

che con la circolare n. 128 del 28 febbraio 1997 (Gabinetto - protocollo n. 12531/BL) il Ministro della pubblica istruzione, dopo aver affermato che «per il personale docente, tuttavia, resta salvo l'articolo 508, commi 15 e 16, del decreto legislativo n. 297 del 1994, che consente l'esercizio di libere professioni previa autorizzazione del capo istituto o del direttore», ha aggiunto che «il personale che intende svolgere attività diversa da quella consentita deve chiedere il passaggio a regime *part-time*»;

che, pur in presenza della disposizione di cui alla legge n. 662 del 1996 e dopo la anzidetta circolare del Ministro, non sostituita o modificata da altra successiva, vi sono non pochi insegnanti a tempo pieno che svolgono attività diverse da quella consentita (esercizio libere professioni), ed in particolare l'attività di giudice tributario, di amministratore di enti locali o di società commerciali, di insegnamento in scuole private, eccetera,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga compatibile per gli insegnanti a tempo pieno lo svolgimento delle altre attività sopra indicate;

se e quali provvedimenti abbia già preso o intenda prendere.

(4-07864)

(2 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Il decreto legislativo n. 297 del 1994, al comma 15 dell'articolo 508, consente espressamente ai docenti, previa autorizzazione dei direttori didattici o dei presidi, di svolgere libere professioni, che

non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e che siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

A parere di questa amministrazione l'elencazione esaustiva ed inequivocabile di tutte le figure o prestazioni lavorative che siano incompatibili con la funzione docente a tempo pieno non è certamente un'operazione semplice tenuto conto della molteplicità delle situazioni e della non sempre omogenea giurisprudenza al riguardo.

Si precisa, comunque, con riferimento alle situazioni citate, che rispetto alla suddetta previsione normativa risultano diverse, dal punto di vista giuridico ed economico, le fattispecie connesse all'assolvimento d'incarichi pubblici elettivi, disciplinati o espressamente consentiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 816 del 1985, tra i quali la funzione di sindaco, consigliere regionale, giudice tributario ed altri, che trovano fondamento nella volontà popolare ovvero nella natura irrinunciabile ed obbligatoria dei compiti correlati all'esercizio delle suddette funzioni.

Per quanto attiene alla figura di componente delle commissioni tributarie, il cumulo è permesso alle condizioni previste dalla nota protocollo n. 5685 del 19 aprile 1996 di questo Ministero.

Si fa presente inoltre che alla circolare ministeriale n. 128 del 28 febbraio 1997 ha fatto seguito la circolare ministeriale n. 449 del 23 luglio 1997, applicativa della ordinanza ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997, su disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola, che recepisce le innovazioni introdotte in materia dalle leggi n. 662 del 28 dicembre 1996 e n. 140 del 28 maggio 1997 nonché quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto 1995.

La nuova normativa consente l'ampliamento delle attività lavorative per il personale docente, facendo ricorso al *part-time*, e prevede sanzioni per il dipendente che omette di denunciare lo svolgimento della prestazione aggiuntiva e di richiedere la trasformazione in tempo parziale del proprio rapporto di lavoro.

Questo Ministero potrà, ovviamente, assumere specifici provvedimenti soltanto in presenza di fatti che consentano l'accertamento dell'avvenuta contravvenzione delle norme vigenti.

Il Ministro della pubblica istruzione

BERLINGUER

(14 gennaio 1999)

MARRI. – *Al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.*—
Premesso:

che il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, all'articolo 1 prevede l'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto

del reddito minimo di inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

che l'articolo 4 del predetto decreto prevede, entro 30 giorni dalla data della sua entrata in vigore, l'individuazione, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, dei comuni, singoli o associati, nei quali realizzare la sperimentazione;

che a tutt'oggi il decreto che dovrebbe recare la lista dei comuni inseriti nella sperimentazione non risulta ancora pubblicato;

che si ha notizia di riunioni preparatorie, in corso in questi giorni, in comuni interessati alla sperimentazione, anche con la collaborazione di personale del Dicastero responsabile della medesima, al fine di meglio definire questioni di natura «tecnico-amministrativa»;

che da informazioni avute direttamente dal Gabinetto del Ministro per la solidarietà sociale si è ricevuta conferma delle sopracitate riunioni senza che fossero fornite, peraltro, plausibili spiegazioni circa l'opportunità, sia con riferimento al metodo che al merito, dello svolgimento delle predette riunioni in assenza della pubblicazione del decreto che individua i comuni rientranti nella sperimentazione;

che non è stato possibile ricevere una lista, sia pure ufficiosa, dei comuni oggetto del decreto in quanto «tassativamente non divulgabile», frase che conferma, evidentemente, l'esistenza della lista e nel contempo getta non poche ombre sulla correttezza di tutta l'operazione,

si chiede di sapere:

quali ragioni abbiano consentito ad alcuni comuni di conoscere anticipatamente, rispetto ad ogni lista ufficiale, di essere stati inseriti nella sperimentazione riguardante l'introduzione del reddito minimo di inserimento;

se non si ritenga di dover procedere con estrema sollecitudine alla pubblicazione della lista di cui sopra;

se si ritenga che siano state seguite tutte le regole, scritte e non, che disciplinano l'attività della pubblica amministrazione, nell'accezione più generale del termine, della cui struttura il Ministro rappresenta il vertice, con riferimento soprattutto ai concetti dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione nonché alle regole della trasparenza e del rispetto di tutti i cittadini e a quelle della politica.

(4-12389)

(22 settembre 1998)

RISPOSTA. – In linea con i paesi europei nei quali la frontiera del *welfare* ha da tempo raggiunto quella della povertà e della esclusione sociale e dove già si conoscono interventi destinati direttamente al loro contrasto, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla finanziaria 1998) ha previsto l'introduzione, in via sperimentale, dell'istituto del reddito minimo di inserimento. Il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, del 20 luglio 1998, n. 167, che attua tali disposizioni è pertanto attuativo anche di

un'opzione politica innovativa: le disposizioni in esso contenute, infatti, vanno ad affiancare ed integrare il solco del tradizionale intervento di tipo lavoristico, con una misura che vuole rappresentare una rete di ultima istanza per gruppi familiari o individui anziani in condizione di estrema povertà.

Questa ispirazione di fondo è esplicitamente enunciata nel citato decreto legislativo che, nel dare attuazione ai principi direttivi ed ai criteri dettati dalla legge di delega, esordisce proprio connotando l'istituto del reddito minimo di inserimento come una misura direttamente finalizzata al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale. La fisionomia attuativa dell'istituto, poi, quale emerge sin dalla definizione, è atta a sgombrare il campo da residui equivoci: l'obiettivo dell'istituto non è riconducibile a politiche del lavoro, pur non prescindendone. Il reddito minimo di inserimento si delinea come un insieme formato da interventi di carattere economico (immediatamente destinati alla integrazione del reddito e quindi a combattere la povertà) e da sostegni di altra natura, programmati in modo personalizzato, tendenti a superare le situazioni di marginalità sociale.

Della impellenza e della ragionevolezza – anche sotto il profilo della spesa – di far compiere questo passo al sistema di *welfare* italiano ampiamente ed esaustivamente riferiscono gli studi sulla povertà in Italia dal 1990 al 1996, compiuti dalla Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione. Da questi si motivano le linee portanti del provvedimento legislativo, per quanto riguarda soprattutto l'individuazione dei soggetti destinatari e per l'ispirazione delle modalità di attuazione dell'istituto. Pertanto, nell'intento di raggiungere le persone più esposte alla povertà (famiglie con figli, anziani, persone sole con un percorso di grave marginalità sociale), l'accesso al reddito minimo di inserimento deriva tanto dalla considerazione dell'elemento economico (reddito e patrimonio), quanto dalla presenza di alcune condizioni personali e familiari dei soggetti. Per quanto riguarda il reddito, la soglia di povertà al di sotto della quale si accede all'istituto del reddito minimo di inserimento è stata individuata in 500.000 lire mensili per una persona sola, che sia nucleo familiare a sé. La cifra rimane come base per l'applicazione della scala di equivalenza (la stessa adottata dal decreto legislativo che ha dettato i criteri per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate), che reca i parametri per determinare la soglia di ammissibilità dei nuclei familiari composti da due o più persone. Degno di nota è che i redditi da lavoro sono considerati al 75 per cento, al netto di tutte le ritenute: la *ratio* risiede nella opportunità di non scoraggiare ed anzi incentivare la ricerca di un'autonomia economica, anche parziale. Quanto al patrimonio, l'accesso all'istituto è interdetto per coloro che possiedono beni patrimoniali mobiliari (sotto forma di titoli vari) ed immobiliari, con l'eccezione della casa di abitazione che, comunque non deve essere di valore eccessivo.

La medesima cifra di lire 500.000 (ben al di sotto della percentuale del 60 per cento del reddito medio *pro capite* nazionale richiesto dalla legge di delega) è indicata quale soglia massima della integrazione monetaria per un individuo solo e rimane come soglia di partenza per l'applicazione della scala di equivalenza.

Per due anni, quindi, non oltre il 31 dicembre dell'anno 2000, alcuni comuni - individuati dall'Istat in collaborazione con le Conferenze Stato-regioni e Stato-città - di cui al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 5 agosto 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale del 29 settembre 1998, n. 227, effettueranno la sperimentazione, avendone la piena titolarità e condividendo con lo Stato gli oneri di attuazione.

Per quanto concerne l'individuazione dei comuni oggetto della sperimentazione, occorre premettere che la stessa scaturisce da un complesso lavoro di analisi e studio effettuato dall'Istat, tenendo conto di indicatori disponibili a livello provinciale e comunale.

In sostanza, secondo quanto riferito dagli esperti dell'Istat, fra gli indicatori disponibili a livello provinciale, con riferimento al periodo 1981-1997, è stato selezionato un insieme allargato di 21 indicatori, ritenuti più idonei a spiegare i fenomeni di esclusione e di povertà. Detti indicatori tendono a rappresentare alcuni un disagio di tipo lavorativo (ad esempio i vari tassi di disoccupazione), altri difficoltà di tipo abitativo (tassi di affollamento abitativo, percentuale di abitazioni con servizi inadeguati), altri condizioni di tipo demografico-sociale potenzialmente problematiche (percentuale di anziani soli, percentuale di famiglie numerose), altri ancora emergenze di tipo criminale (tasso di delittuosità delinquenza minorile) e così via.

Per la sintesi dei predetti indicatori è stata utilizzata l'analisi delle componenti principali, che consente di sintetizzare l'informazione di partenza in un numero ridotto di fattori esplicativi. L'applicazione di tale analisi ha richiesto di standardizzare preventivamente gli indicatori di partenza in modo da depurarli dall'effetto della diversa media e della diversa variabilità; senza la standardizzazione, ogni tentativo di costruire indicatori sintetici soffrirebbe di una ponderazione incontrollata, indotta dalla diversa intensità della media e dalla diversa variabilità degli indicatori. È stato pertanto elaborato un fattore cosiddetto primario particolarmente importante poiché da solo riassume un'alta percentuale dell'informazione complessiva e, come risulta poi dall'analisi delle correlazioni con gli indicatori originari, ben si presta a spiegare l'esclusione e il disagio economico.

Per ognuna delle tre ripartizioni geografiche (Nord, Centro, Mezzogiorno) le province sono state ordinate in graduatoria decrescente secondo il valore assunto dal cosiddetto fattore primario e quindi secondo la rilevanza delle situazioni di bisogno economico e di marginalità sociale.

Va tuttavia precisato che la somma dei vari fattori, tra cui il fattore primario, dà luogo ad un punteggio totale che rappresenta la condizione

media della provincia, ciò non esclude peraltro che il risultato ottenuto contenga nel suo ambito situazioni anche molto disomogenee a livello subprovinciale o comunale con la presenza di zone subcomunali ad accentuata emergenza di fenomeni di emarginazione.

Pertanto si è verificato che comuni e circoscrizioni appartenenti a province meglio collocate nella graduatoria risultano, in base all'analisi effettuata seguendo i cosiddetti indicatori comunali di sintesi dei fenomeni di povertà e di disagio economico, in possesso di valori di disagio e di esclusione sociali ben maggiori.

Da quanto sopra si evidenzia, quindi, l'insufficienza e la incompletezza del dato provinciale a rappresentare livelli di povertà e di emarginazione la cui presenza è rilevabile in ambiti più circoscritti e quindi subcomunali o circoscrizionali.

Occorre altresì precisare che non corrisponde pertanto al vero la notizia circa la presunta conoscenza anticipata da parte di alcuni comuni di essere stati inseriti nella sperimentazione. Solo al termine del complesso lavoro di analisi e studio svolto dagli esperti dell'Istat in base ai criteri sopra specificati è stato redatto l'elenco dei comuni ammessi alla sperimentazione.

Si deve aggiungere che il decreto legislativo n. 237 del 1998 prevede la presentazione di una relazione al Parlamento da parte del Ministro per la solidarietà sociale, sulla attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti.

Si sottolinea ancora il carattere sperimentale della misura in questione che si concluderà entro il 2000. Se l'esito della sperimentazione sarà positivo, potrà successivamente valutarsi la possibilità di estendere l'applicazione del reddito minimo d'inserimento a tutto il territorio nazionale e quindi anche a quei comuni esclusi in questa prima fase, caratterizzata comunque da una notevole limitatezza di risorse finanziarie disponibili.

In conclusione, si può affermare che i principi dell'imparzialità, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione, evocati dall'onorevole interrogante, sono stati del tutto rispettati.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale

TURCO

(20 gennaio 1999)

MAZZUCA POGGIOLINI. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che alcuni componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità sono stati nominati dai provveditori agli studi in sostituzione di commissari già nominati dal Ministro della pubblica istruzione e rinunciari, in quanto impossibilitati allo svolgimento dell'incarico;

che alcuni membri sostituiti di dette commissioni prestano servizio per periodi inferiori alla durata delle operazioni d'esame, per cause indipendenti dalla loro volontà, semmai dovute alla laboriosità delle operazioni di nomina da parte dei provveditori agli studi;

che in tali circostanze «al personale impegnato per periodi inferiori alla durata delle operazioni di esame (componenti di commissione che, nel corso degli esami, siano impossibilitati allo svolgimento dell'incarico per grave, eccezionale e documentato motivo, personale nominato dal provveditore in sostituzione del componente assente) i compensi vanno corrisposti in proporzione al periodo continuativo di servizio prestato rispetto alla durata complessiva delle operazioni d'esame», come riportato nell'apposito allegato alla circolare ministeriale 15 maggio 1998, n. 229;

che appare evidente che il compenso forfettario previsto non può essere considerato come un compenso orario o giornaliero ma deve essere pagato per intero a chi esercita la relativa funzione;

che risulta chiaro che, solo in casi eccezionali, dovuti ad assenze per motivi gravi e documentati, qualora due o più commissari esercitino la funzione in periodi determinati e successivi, si procede al pagamento proporzionale di ciascuno di essi, fermo restando che non può essere superato il tetto fissato a *forfait*, cui le istituzioni scolastiche fanno riferimento al momento dell'indicazione del fabbisogno alle competenti direzioni generali del Ministero della pubblica istruzione;

che è palese che la *ratio* della norma consiste nell'evitare che il compenso a *forfait* venga pagato per intero a ciascuno dei commissari che si succedono nel tempo nello svolgimento delle medesime funzioni e non già nel penalizzare quei commissari che sono nominati in ritardo dai provveditori;

che il pagamento dell'intero *forfait* ai sostituiti nominati in ritardo non reca oneri maggiori ed imprevisti a carico dello Stato, mentre il mancato pagamento potrebbe produrre un contenzioso amministrativo nel quale le istituzioni scolastiche avrebbero buona probabilità di soccombere, ovvero un contenzioso civile con il rito previsto innanzi al giudice del lavoro, producendo in entrambi i casi maggiori spese per lo Stato,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri interrogati intendano adottare per chiarire alle competenti istituzioni scolastiche che il compenso a *forfait* dovuto ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità spetta per intero al membro nominato in ritardo dal provveditore, in sostituzione di commissari effettivamente rinunciatari fin dall'inizio delle operazioni di esame;

se i Ministri interrogati intendano procedere ad una interpretazione autentica delle disposizioni richiamate in premessa, non potendosi accettare il pagamento «a giornata» di un compenso a *forfait* spettante per

funzioni integralmente espletate, in quanto comprensivo di tutte le relative spese e dell'indennità di missione e trasferta.

(4-11846)

(14 luglio 1998)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, riguardante la mancata liquidazione per intero del compenso forfettario, dovuto ai componenti le commissioni d'esami di maturità nominati dai provveditori agli studi dopo l'inizio delle operazioni in sostituzione dei commissari assenti.

Al riguardo si fa presente che in effetti, stante quanto previsto dal quintultimo comma del capo V del testo coordinato della circolare ministeriale 15 maggio 1998, n. 229, al personale impegnato per periodi inferiori alla durata delle operazioni, quale, appunto, quello nominato dai provveditori agli studi successivamente all'inizio delle operazioni d'esame, il compenso va corrisposto in proporzione al periodo effettivamente prestato e non nella misura intera.

Ciò trova giustificazione nella considerazione che l'attribuzione per intero dei compensi previsti avrebbe prodotto una disparità di trattamento rispetto ai commissari d'esame che hanno prestato servizio per l'intera durata delle operazioni di esame espletando tutte le funzioni previste dall'incarico.

Il Ministro della pubblica istruzione

BERLINGUER

(14 gennaio 1999)

MICELE, LARIZZA, PAPPALARDO. – *Al Ministro del commercio con l'estero.* – Premesso:

che l'Unione nazionale industria conciaria, in una nota inviata al Ministro del commercio con l'estero e trasmessa per conoscenza ai senatori e ai deputati delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, ha contestato la condotta dell'ICE che, negli ultimi tempi, va accentuando il ruolo di organizzatore fieristico, svolto peraltro senza le opportune consultazioni con le associazioni di categoria;

che l'ICE, recentemente, si sarebbe reso promotore di due mostre (la prima, collettiva per conterie, a Seul dal 23 al 25 settembre 1998 e la seconda, collettiva pelli e accessori, a Pechino dal 23 al 26 novembre 1998) che andrebbero, a collidere con esposizioni organizzate dall'Unione nazionale industria conciaria, «che ricevono l'avallo e il contributo finanziario del Ministro»,

si chiede di conoscere quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in ordine alla situazione lamentata e, nel caso in cui ritenga che le esposizioni promesse dall'ICE si sovrappongano o contrastino con altre mostre organizzate con il supporto politico e/o finanziario del Mini-

stero, quali iniziative intenda assumere per evitare che il tutto si risolva poi in un danno per la promozione in Asia dei prodotti dell'industria conciaria italiana.

(4-12198)

(15 settembre 1998)

PONTONE, DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro per il commercio con l'estero.* – Premesso:

che l'Unione Nazionale Industria Conciaria, in una lettera inviata al Ministero del commercio con l'estero, ha contestato il ruolo assunto dall'ICE, in particolare negli ultimi due anni, in quanto si va accentuando l'attività di mero organizzatore fieristico ovviando alla consultazione con le associazioni di categoria, tutto ciò in contrasto con le linee guida del suddetto Ministero;

che l'ICE, in breve tempo, si sarebbe reso promotore di due fiere – una per la collettiva pelli e accessori organizzata a Pechino dal 23 al 26 novembre 1998 realizzata contro il parere dell'Unione Nazionale Industria Conciaria e l'altra per la collettiva per conterie da svolgersi a Seoul dal 23 al 25 settembre 1998 ufficializzata presso le aziende all'insaputa dell'Unione Nazionale Industria Conciaria;

che entrambe le fiere finirebbero per danneggiare la strategia promozionale in Asia dell'Unione Nazionale Industria Conciaria, che peraltro riceve, per le proprie esposizioni, l'avallo ed il contributo finanziario di codesto Ministero,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare nel caso in cui ritenga che le fiere promosse dall'ICE siano in contrasto con quella organizzata in Asia dall'Unione Nazionale Industria Conciaria, per evitare un'ulteriore stagnazione degli investimenti associativi.

(4-12406)

(22 settembre 1998)

RISPOSTA (*). – Al riguardo, sulla base degli elementi forniti dall'Istituto nazionale per il commercio estero e dalla Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, competente in materia, si precisa quanto segue.

Si premette che le due manifestazioni fieristiche oggetto della presente interrogazione (la Mostra autonoma di Seul, programmata per il mese di settembre 1998, e la Fiera All China Leather di Pechino, programmata per il mese di novembre) non hanno avuto luogo, la prima a causa del negativo andamento dell'economia coreana e la seconda a causa del modesto numero delle adesioni.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Per quanto riguarda il comparto conceria, il piano promozionale dell'ICE è leggermente diminuito, attestandosi su valori minimi (180 milioni). Questo dato viene confermato analizzando il quadro generale dell'attività promozionale dell'ICE per i prodotti del sistema moda e dei prodotti in pelle. L'investimento in partecipazioni a fiere internazionali è in netta diminuzione, anche se va puntualizzato che in alcuni paesi la partecipazione a fiere internazionali è lo strumento indispensabile per favorire le aziende italiane in quanto, non essendo ancora il prodotto italiano presente in misura idonea, la fiera rimane lo strumento essenziale di ingresso nel mercato estero.

In questo caso l'intervento dell'ICE serve a superare barriere altrimenti insormontabili. In alcuni casi le aziende medie e grandi possono essere non interessate all'investimento fieristico dell'Istituto, disponendo già di strutture permanenti all'estero o di un proprio allestimento fieristico. Le piccole aziende, invece, necessitano del supporto offerto dall'ICE in quanto carenti di risorse proprie per la presentazione del proprio prodotto in fiera e della propria immagine.

Per quanto riguarda la collaborazione con le associazioni di categoria, si sottolinea il fatto che l'Istituto ha con esse ottimi e costanti rapporti di collaborazione. È importante evidenziare che il piano promozionale 1999 ha consentito alla «nuova organizzazione» l'ICE di consolidare – attraverso molteplici riunioni – i rapporti con il sistema produttivo ed imprenditoriale nazionale, i distretti e le realtà territoriali. Rapporti molto proficui ed intensi sono stati instaurati con le associazioni del settore pelle (ANCI, AIMPES), ad eccezione dell'UNIC, che non ha mai partecipato ai tavoli di consultazione periodica costituiti per guidare il Progetto globale moda.

Secondo quanto riferito dall'Istituto, i rapporti tra quest'ultimo e l'UNIC si sono via via raffreddati da quando, nel 1995, l'UNIC decise di gestire direttamente la fiera Asia Pacific Leather Fair di Hong Kong, da anni organizzata dall'ICE. Accogliendo le argomentazioni dell'associazione, da quella data la fiera suddetta è divenuta iniziativa propria dell'UNIC, gestita con il contributo pubblico della legge n. 1083, mentre l'ICE si è riservata l'organizzazione della fiera per le calzature e la pelletteria. Controllando e gestendo le maggiori fiere del settore, Lineapelle, Miami ed una serie di fiere estere, il potere dell'UNIC nei confronti delle aziende italiane è evidentemente enorme.

Nel 1996 l'UNIC non ha dato molto peso alla organizzazione della Fiera conciaria di Pechino di cui era stata informata. Tale fiera è stata inserita nel piano promozionale 1997, dando seguito alla precedente presenza ICE, prevista come iniziativa per la meccanica con la partecipazione anche di concerie, senza un benestare scritto da parte dell'associazione. A quella fiera partecipò un numero limitato di aziende con limitati risultati positivi.

L'ultima attività congiunta ICE-UNIC si è svolta negli USA nel maggio 1997 con notevole successo, ma senza riannodare le fila di un

dialogo. La fiera di Pechino, programmata anche per il 1998, come già detto in premessa, non si è più svolta a causa del numero limitato di adesioni.

Nel febbraio di quest'anno l'associazione indirizzava una lettera di critiche verso il Ministro del commercio con l'estero, sostenendo che la partecipazione dell'ICE alla fiera di Pechino sottraeva visitatori a Lineapelle, indeboliva il ruolo della fiera Asia Pacific di Hong Kong e ostacolava il potenziamento della mostra di Canton.

Tali argomentazioni, secondo l'ICE, non appaiono condivisibili in quanto Lineapelle ha un ruolo unico nel panorama mondiale che non può temere la concorrenza di una fiera ancora in profonda evoluzione, con 10-20 aziende italiane partecipanti e che si svolge oltretutto successivamente a Lineapelle. L'unica fiera che potrebbe fare concorrenza a Lineapelle è forse quella di Hong Kong (Asia Pacific), con un gran numero di aziende italiane partecipanti (con la partecipazione anche dell'UNIC) e che si svolge con un mese di anticipo.

Va aggiunto altresì che i compratori cinesi non hanno facilità di spostamento verso Hong Kong e verso l'estero.

La fiera di Canton, invece, ha tempi diversi. Se la fiera di Pechino è concorrenziale con quella di Canton, lo è certamente di più quella di Hong Kong, per la vicinanza geografica. Per entrambe le fiere, comunque, l'UNIC organizza la partecipazione italiana.

Si può concludere in sostanza che il ruolo della fiera di Pechino è attualmente regionale e l'obiettivo dell'ICE non è certo quello di far concorrenza all'UNIC, ma quello di permettere una penetrazione più capillare ad un «avamposto» di aziende italiane. Qualora la fiera dovesse diventare più importante, con o senza la presenza dell'ICE, l'essere presenti alla manifestazione non può che rappresentare un vantaggio per le aziende italiane del settore.

Anche per ciò che riguarda la criticata coincidenza con la fiera Lineapelle a Mosca, si deve sottolineare il fatto che, nonostante un duplice invito a discutere i programmi promozionali 1999 con l'ICE, per affrontare tutti i temi ed eventualmente trovare una soluzione, l'UNIC ha declinato per iscritto entrambi gli inviti.

Questa amministrazione è sempre molto attenta e ben consapevole dei rischi derivanti da una programmazione pubblica di iniziative promozionali non concordata con le associazioni di categoria e pertanto vigilerà affinché casi come quelli segnalati dall'Unione nazionale dell'industria conciaria non abbiano a ripetersi.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero

CABRAS

(19 gennaio 1999)

MICELE, COVIELLO, GRUOSSO, MIGNONE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il Ministero della difesa ha deciso, con decorrenza 1° gennaio 1999, la soppressione del Centro addestramento reclute (CAR) operante presso il 91° Battaglione «Lucania» di Potenza con l'intento di trasformarlo in Centro incorporato leva avente funzioni molto modeste (visita, vestizione, assegnazione ai reparti) e, comunque, non strettamente attinenti all'addestramento vero e proprio che verrebbe effettuato presso altre caserme;

che l'annuncio di questo provvedimento il quale segue l'avvenuta soppressione del distretto militare e dell'ufficio leva, ha sollevato una forte reazione nelle istituzioni cittadine e regionali, nell'opinione pubblica e nelle associazioni combattentistiche e di arma;

che il 91° Battaglione Lucania, operante a Potenza sin dal 1977, ha acquisito grandi meriti e riconoscimenti per la sua storia passata e recente e che la caserma «Lucania» da oltre un secolo è stata sede di reggimenti di fanteria di stanza a Potenza nonché della prestigiosa scuola allievi ufficiali di artiglieria;

che con il provvedimento annunciato dal Ministero la caserma lucana subirebbe un ingiusto declassamento,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere la situazione lamentata e fare in modo che il Centro addestramento reclute continui ad operare presso la caserma lucana del 91° Battaglione.

(4-12431)

(23 settembre 1998)

RISPOSTA. – Nel quadro del programma di riordinamento dell'organizzazione addestrativa rivolta alla formazione dei coscritti, la riduzione della ferma di leva da 12 a 10 mesi ha imposto correttivi nel settore ordinativo, addestrativo ed operativo. In particolare, si è resa necessaria, a partire dal gennaio 1998, la modifica sia del sistema di «alimentazione» (cioè di assegnazione e invio delle reclute ai reparti) delle unità basate sulla leva, sia dell'*iter* addestrativo dei militari di truppa al fine di contrarne i tempi della formazione e, conseguentemente, assicurare ai reparti livelli di forza adeguati ai compiti loro assegnati.

Sul piano organizzativo, quindi, si è provveduto alla trasformazione di alcuni reggimenti addestramento reclute (RAR) in altrettanti reggimenti con funzioni di Centri incorporazione leva (CIL), preposti alle sole attività connesse all'incorporamento dei giovani coscritti destinati ai reggimenti operativi (visite mediche, vestizione, disbrigo di pratiche amministrative, eccetera). Tali attività vengono espletate generalmente in dieci giorni, dopo i quali i militari affluiscono ai reparti di impiego dove svolgono l'intero ciclo addestrativo, ivi compresa la cerimonia del giuramento. I rimanenti RAR continueranno a svolgere la loro attività

anche addestrativa e alimenteranno gli enti-reparti di supporto, che non hanno in proprio tale possibilità.

In tale contesto, al fine di consentire al personale di leva destinato alle sedi meridionali – in particolare i reparti operativi della Brigata «Pinerolo» (Bari) e «Aosta» (Messina) e quelli territoriali della Regione Sud – di svolgere appieno il proprio addestramento, si è deciso di dare al 91° «Lucania» i compiti di CIL (maggiore frequenza di chiamata, presenze medie costanti, addestramento limitato alla formazione iniziale del militare) per alimentare i reparti operativi, dove si concluderà l'iter addestrativo, e al 231° «Avellino» quelli di RAR (chiamata mensile, addestramento individuale e corsi conduttori automezzi) per alimentare i reparti territoriali, che, come detto, non hanno la possibilità di completarlo.

Ciò in quanto il 91° «Lucania», al termine dei lavori infrastrutturali in atto, potrà disporre di un ottimo centro di vestizione e di una eccellente situazione infrastrutturale in termini di camerate, cucine, refettori e infermeria di corpo, mentre il 231° «Avellino» presenta una migliore struttura addestrativa per la sua vicinanza a poligoni e aree addestrative.

Tale situazione, peraltro, non comporterà alcun declassamento del 91° battaglione «Lucania», nè sensibile calo della forza media presente presso lo stesso, dal momento che il battaglione continuerà ad incorporare due scaglioni al mese, invece di uno (nel complesso le reclute saranno presenti presso il reggimento per un periodo di 20 giorni e saranno, mediamente, in numero pressochè uguale a quello precedentemente incorporato, all'incirca 400 unità).

Il Ministro della difesa

SCOGNAMIGLIO PASINI

(13 gennaio 1999)

PASQUALI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che i lavori della Commissione dei sei nelle riunioni del 21 e 22 dicembre 1995 (verbale n. 777) furono improntati ad uno stravolgimento dello schema di norma di attuazione in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano predisposto dal Ministro per gli affari regionali dell'epoca e che le conclusioni prese dalla Commissione determinarono, con le modifiche apportate al testo originario, un'attribuzione alla provincia di Bolzano di competenza primaria, che deve invece rimanere secondaria;

che le perplessità manifestate dai rappresentanti dei Ministeri consulenti (pubblica istruzione ed interno) ed il voto contrario del mem-

bro della Commissione dottoressa Margit Fliri debbono oggi essere tenuti presenti ed assumere rilievo prima delle definitive determinazioni;

che lo stesso rilievo debbono assumere le perplessità dei rappresentanti dei Ministeri sopracitati in ordine all'articolo 5 che evidenzia il pericolo del carattere politico degli interventi provinciali in materia scolastica ed il voto contrario dato dalla dottoressa Margit Fliri in ordine al comma terzo dell'articolo 5,

si chiede di sapere se non si ritenga di soprassedere dall'esaminare in un prossimo Consiglio dei ministri tale materia e di investire nel frattempo dell'esame della materia stessa le competenti Commissioni dei due rami del Parlamento.

(4-01251)

(17 luglio 1996)

RISPOSTA. – In relazione all'atto parlamentare indicato in oggetto riguardante le norme di attuazione ed integrazione dello statuto speciale della provincia di Bolzano in materia scolastica, si comunica quanto segue.

In data 24 luglio 1996 è stato emanato il decreto legislativo n. 434 (norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), che è stato elaborato sulla base delle proposte formulate dall'apposita commissione paritetica, prevista dallo statuto speciale della provincia di Bolzano.

Le perplessità in un primo tempo emerse dal raffronto tra tali proposte e quelle dei rappresentati di alcune delle amministrazioni interessate sono state in seguito superate, essendosi alla fine convenuto di interpretare l'articolo 34 della legge n. 724 del 1994 nel senso di consentire che la gestione del personale della scuola fosse assunta direttamente dalla provincia di Bolzano.

Si ricorda, altresì, che pur avendo previsto che gli istituti e le materie del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva saranno disciplinati, nell'ambito della suddetta provincia, da contratti provinciali, si è comunque fatto salvo il rispetto delle norme dei contratti nazionali concernenti il trattamento economico fondamentale, l'inquadramento nei livelli o nelle qualifiche funzionali, il trattamento di previdenza e quiescenza, nonchè gli altri aspetti fondamentali degli istituti dello stato giuridico vigente per il corrispondente personale in servizio presso gli uffici e le scuole funzionanti nel restante territorio dello Stato: la previsione in tal senso contenuta nel comma 9, articolo 7, del

sopracitato decreto legislativo mira ad assicurare la modalità in ambito nazionale del personale scolastico iscritto nei ruoli della provincia.

Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali

BELLILLO

(20 gennaio 1999)

PERUZZOTTI, WILDE. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* – Premesso:

che lo studio notarile Di Ciommo, Lungotevere Mellini 44, a Roma, sarebbe stato per parecchi anni punto di riferimento per la Roma politica, della finanza e dei grandi affari e con circa 30 dipendenti riusciva a gestire – sembrerebbe – fino a 5.000 pratiche al mese;

che tra i clienti di Di Ciommo ci sarebbe stato anche il signor Enrico Nicoletti, famoso finanziere della «banda della Magliana», che sarebbe anche anello di congiunzione tra criminalità organizzata, banche ed istituzioni;

che di particolare rilievo sarebbe l'operazione relativa all'acquisto della società assicurativa «Ambra», del tutto anomala per quanto riguarda le garanzie, visto che la banca incaricata del finanziamento respingeva il «progetto CIMA» e concedeva un finanziamento più consistente alla Fiscom spa di Salvatore Tuttolomondo per 30 miliardi, che si assumeva debiti della CIMA con la Cariri ed il Credito fondiario relativi all'operazione «Pratidia»;

che i fatti relativi ai rapporti con la banca Cariri e la CISL sono stati esposti nell'interrogazione 4-06809 presentata dagli scriventi, ma sarebbe opportuno dare precise spiegazioni o verificare attentamente le operazioni bancarie eseguite dalla Cariri di Rieti, che concederebbe finanziamenti anche senza le dovute garanzie, così come indagare sulle strutture finanziarie e societarie riferibili al sindacato CISL,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità che il signor Antonino Mattarella avrebbe incassato 365 milioni da Nicoletti, come risulterebbe da documento peritale ordinato dal tribunale di Roma nel contesto del processo Cariri-Cariplo, e se tali somme sarebbero servite per le famose operazioni immobiliari di Cortina;

se tutte le operazioni bancarie nelle quali erano coinvolti i suindicati personaggi e le banche siano da ritenersi a tutti gli effetti regolari e trasparenti e se i Ministri in indirizzo non ravvisino i presupposti per una approfondita indagine;

se in base alle attuali difficoltà dell'Ambra Assicurazioni corrisponda a verità che la Cariplo e il San Paolo di Torino abbiano veramente venduto le riserve della società e se ciò sia da ritenersi regolare a tutti gli effetti di legge;

se risulti che i responsabili del sindacato CISL, quando trattavano con Nicoletti, sapevano chi fosse e se gli affari immobiliari sull'edilizia convenzionata proposti sul mercato fossero gli unici possibili o quali fossero i veri vantaggi che indirizzavano il sindacato in quella direzione;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria e della Guardia di finanza.

(4-06822)

(3 luglio 1997)

RISPOSTA. – In relazione al primo quesito formulato dall'interrogante, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che, effettivamente, nell'ambito del procedimento n. 15115/96R – procedimento archiviato – tale Chiappini Mario, *factotum* del Nicoletti Enrico, risulta aver ricevuto dal Matarella Antonino la somma di 400 milioni di lire a mezzo di assegni bancari tratti su un conto corrente della Sicilcassa alimentato da un mutuo concesso da tre istituti.

Dalle indagini svolte è emerso che la somma sarebbe stata versata dal Matarella a saldo parziale di debiti che questi aveva con il Nicoletti per finanziamenti.

Per quanto concerne gli altri quesiti, si forniscono i seguenti elementi, pervenuti dal Ministero delle finanze, concernenti vicende societarie in cui risultano coinvolti i fratelli Nicoletti.

A) *Confisca della Cofim*

La società Cofim – Commerciale finanziaria immobiliare srl – è stata sottoposta a confisca a seguito del provvedimento n. 58 del 1994 M.P. emesso in data 14 novembre 1996 dal tribunale di Roma nei confronti di Enrico Nicoletti e dei figli Antonio e Massimo, ai quali è stata irrogata anche una misura di prevenzione personale.

All'atto della predetta confisca, il capitale sociale della Cofim – pari a lire 250.000.000 – era interamente detenuto dai summenzionati figli, uno dei quali – Antonio – risultava essere l'amministratore della società, anche se, di fatto, la stessa era gestita dal padre Enrico, il quale, pur non rivestendo alcuna carica sociale, ne era procuratore generale con le più ampie facoltà di ordinaria e straordinaria amministratore.

B) *Sequestro della Consorcasa regione Lazio*

La Consorcasa regione Lazio, società cooperativa arl, è stata sottoposta a sequestro, nell'ambito dello stesso procedimento di prevenzione con decreto datato 3 marzo 1995, in quanto ritenuta società facente capo a Enrico Nicoletti, considerato che in un casolare di proprietà della medesima Consorcasa, sito in Roma – località La Barbuta o Tor di

Mezzavia d'Albano – era stato rinvenuto e sottoposto a sequestro un ingente carteggio amministrativo-contabile riconducibile al noto esponente della «banda della Magliana».

La prefata autorità giudiziaria in data 14 aprile 1995 ha successivamente disposto il dissequestro della società cooperativa nonchè dell'immobile ove era stata rinvenuta la voluminosa documentazione.

C) Fusione per incorporazione della società IRIAN nella Consorcasa

Relativamente alla fusione per incorporazione della società IRIAN – Investimenti realizzazioni immobiliari Appia Nuova srl – nella Consorcasa risulta che:

1. l'atto di fusione è avvenuto in data 23 maggio 1989;
2. le quote della IRIAN erano detenute, fin dalla costituzione, dei fratelli Nicoletti Anna Maria ed Antonio – quest'ultimo anche amministratore, figli del più volte citato Enrico;
3. la società Consorcasa:

a) era rappresentata, nella stipula dell'atto di incorporazione, dal presidente del consiglio di amministrazione – signor Vicenzo Fini – il quale ha dichiarato di aver trattato oltre che con i suddetti germani anche con Franco Nicoletti;

b) ha incorporato per fusione la IRIAN srl al solo scopo di acquisire il terreno di proprietà di quest'ultima, sito in Roma – località La Barbuta o Tor di Mezzavia d'Albano;

4. in relazione a detta operazione societaria, la locale Direzione distrettuale antimafia ha delegato il gruppo investigativo sulla criminalità organizzata della Guardia di finanza di Roma ad esperire specifiche indagini, il cui esito è stato riferito all'autorità giudiziaria procedente.

D) Vicende relative al trasferimento del pacchetto azionario dell'Ambra assicurazioni spa

Sono state condotte complesse ed articolate indagini delegate dall'autorità giudiziaria di Milano, concernenti le vicende relative al trasferimento del pacchetto azionario dell'Ambra assicurazioni spa, dalla Fiscom Finanziaria alla GBS Financial & Holdings srl, nonchè le circostanze che hanno determinato il dissesto finanziario della predetta compagnia assicurativa

A seguito delle indagini svolte, l'autorità giudiziaria risulta aver emesso complessivamente 11 ordinanze di custodia cautelare nei confronti dei vertici della Cassa di risparmio di Rieti e dell'Ambra assicurazione spa (in particolare Salvatore Tuttolomondo – precedente proprietario dell'Ambra – è stato tratto in arresto il 25 gennaio 1994),

nonchè del notaio Michele Di Ciommo – costituitosi in data 14 febbraio 1994 – e dello stesso Enrico Nicoletti.

Per quanto concerne, infine, i finanziamenti effettuati dalla Cassa di risparmio di Rieti, il Ministro del tesoro ha fatto presente che la Banca d'Italia sottopose detta Cassa ad accertamenti ispettivi di vigilanza dal 29 aprile al 19 agosto 1993.

In relazione alla violazione delle disposizioni in materia di vigilanza informativa, il Ministro del tesoro, in data 11 giugno 1994, ebbe ad emettere provvedimenti di irrogazione di sanzioni.

Il Ministro di grazia e giustizia

DILIBERTO

(21 gennaio 1999)

ROSSI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con la emanazione della legge 13 maggio 1997, n.132, sono state introdotte le norme per disciplinare la prima sessione d'esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili;

che con l'articolo 6 si prevede l'esonero dalle prove d'esame per coloro che siano iscritti o abbiano il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali;

che al comma 9 dell'articolo 1 si prevede che coloro che hanno diritto all'esonero totale saranno iscritti nel registro automaticamente, al termine della sessione d'esami, quando il presidente della commissione esaminatrice avrà formato l'elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato l'esame con il voto riportato;

che tale procedura comporta che i giovani ragionieri e dottori commercialisti, pur avendo tutti i titoli per essere iscritti nel registro, non possono accettare subito incarichi, in quanto non sono ancora in possesso del numero d'iscrizione, e devono attendere il termine degli esami nonostante le loro domande siano già state esaminate dalle commissioni per la verifica dei requisiti;

che coloro che hanno incarichi in corso sono stati tutelati mediante l'articolo 5 della legge n. 132 in argomento, che prevede il rinnovo delle cariche con la possibilità di presentare successivamente la certificazione;

che sono scaduti i collegi sindacali di varie società ed enti e che consequenzialmente diversi soggetti rientranti nell'ambito della legge n. 132 del 1997 vedono i loro interessi ingiustamente lesi, in quanto non possono assumere incarichi solo in quanto, pur avendo i requisiti, al momento del rinnovo delle cariche non ne ricoprono alcuna;

che, per quanto sopra esposto, gli unici soggetti danneggiati dalla attuale disciplina sono proprio gli esonerati di cui al secondo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 132 del 1997;

che si rende consequenzialmente necessario consentire, a tutti i possessori dei titoli idonei, di ottenere le nomine di cui sopra senza incorrere, e per fatti non imputabili loro, in una esclusione tanto più grave in quanto difficilmente potrebbero in futuro sostituire i nominati in loro vece;

che ben due disegni di legge previsti allo scopo giacciono in Parlamento e, sembra, vi resteranno a lungo, sottoposti alla lentezza dell'iter legislativo a causa di una evidente mancanza di volontà di concludere l'esame,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare, tramite l'amministrazione competente, provvedimenti idonei a superare la sopracitata lentezza legislativa burocratica per consentire agli aventi diritto di espletare le funzioni di sindaco;

se non ritenga opportuno adottare a questo punto un provvedimento che consenta agli idonei di essere nominati anche su base autocertificativa e con un successivo controllo di rispondenza ai requisiti.

(4-11405)

(16 giugno 1998)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 88 del 1992, attuativo della direttiva n. 84/253/CEE, è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema definitivo dei revisori contabili.

Detto regolamento, introdotto con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1998, n. 88, prevede l'istituzione di una Commissione centrale che, tra gli altri, ha il compito di valutare tutte le domande presentate prima dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica e, quindi, tutte le domande presentate dagli aspiranti revisori contabili ai sensi della legge 13 maggio 1997, n. 132.

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1998 è stata costituita la suddetta Commissione centrale, che, come già evidenziato, è l'organo competente a disporre l'iscrizione nel Registro dei revisori contabili.

Si segnala altresì che nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 1998 è stata pubblicata la legge 30 luglio 1998, n. 266.

Detta legge consentirà a tutti coloro che hanno superato l'esame previsto dalla legge 13 maggio 1997, n. 132, o che sono stati considerati esonerati dalle commissioni esaminatrici, di accettare incarichi nei collegi sindacali di società o enti, anche se non ancora iscritti nel registro dei revisori contabili.

Si rappresenta infine che nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1998 è stata pubblicata la legge 8 luglio 1998, n. 222, che, apportando modifiche alla legge n. 132 del 1997, consente a coloro che fanno attualmente parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabi-

le di essere nuovamente nominati per un successivo triennio a condizione che abbiano titolo per essere iscritti nel registro dei revisori contabili indipendentemente dal superamento dell'esame e il rinnovo dei collegi od organi sia effettuato con deliberazioni assunte prima della data fissata per tale esame.

Il Ministro di grazia e giustizia

DILIBERTO

(21 gennaio 1999)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia.* – Per conoscere i motivi che hanno indotto il provveditorato agli studi di Oristano, per l'anno scolastico 1998-99, ad assumere la grave decisione di non istituire il corso serale (150 ore) all'interno delle carceri di Oristano, nonostante vi fosse un numero sufficiente di richieste e nonostante l'esperienza positiva degli anni scorsi.

(4-12381)

(22 settembre 1998)

RISPOSTA. – La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è stata positivamente risolta.

Infatti il provveditore agli studi di Oristano ha comunicato di aver istituito, per l'anno scolastico 1998-99, un corso serale all'interno delle carceri di Oristano.

Il Ministro della pubblica istruzione

BERLINGUER

(14 gennaio 1999)

SPERONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Il magistrato Settembrino Nebbioso, in un'intervista riportata oggi, 29 maggio 1997, a pagina 20, del quotidiano «la Repubblica», afferma di non avere l'intenzione di reprimere le violazioni delle norme sul divieto di fumare, che egli stesso non rispetta.

Ritiene il Ministro in indirizzo di dover avviare azione disciplinare nei confronti di un magistrato che palesemente si sottrae ai propri doveri?

(4-06146)

(29 maggio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il dottor Settembrino Nebbioso, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, ha fatto pervenire a questo Ministero una lettera in cui in primo luogo esclude di aver affermato, nel corso di una conversazione telefonica con persona qualificatasi come cronista de «La Repubblica», di «non avere l'intenzione di reprimere le violazioni delle norme sul divieto di fumare», osservando, tra l'altro, che la violazione di dette norme è sanzionata sul piano amministrativo e non su quello penale; in secondo luogo, precisa di non aver mai dichiarato di non voler personalmente rispettare il divieto di fumo.

Fa, in ogni caso, presente il magistrato che nessuna delle espressioni attribuitegli dall'interrogante risultano riportate nell'articolo dal medesimo richiamato.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal dottor Nebbioso, non si ritiene di poter ravvisare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni perché venga avviata un'azione disciplinare a suo carico, non emergendo dalla ricostruzione dei fatti che egli si sia sottratto ai propri doveri istituzionali.

Il Ministro di grazia e giustizia

DILIBERTO

(21 gennaio 1999)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che non risultano del tutto chiare alcune disposizioni normative contenute nel decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale», si chiede di sapere:

se dal 1° gennaio 1998 siano da considerare introiti di natura commerciale i proventi derivanti dalla somministrazione, di alimenti e bevande effettuate presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da parte di una associazione sportiva dilettantistica (articolo 5, comma 1), dal momento che il tenore della disposizione lascerebbe intuire che solo la gestione di bar da parte delle associazioni di promozione sociale non si configurerebbe come attività commerciale;

se l'applicazione dei benefici fiscali sia subordinata ad alcune formalità, sia di natura sostanziale (modifiche statutarie) che formale, e se quest'ultima condizione sia prescritta quale formalità *ad substantiam*;

se la data del 30 giugno 1998 sia da intendersi come termine ultimo per la deliberazione assembleare oppure come termine per la registrazione all'ufficio del registro per il perfezionamento dell'atto ed eventualmente quali conseguenze si avranno qualora la modifica statutaria, pur essendo intervenuta entro il termine del 30 giugno 1998, abbia comportato la registrazione dell'atto dopo tale termine;

quali siano le sanzioni per l'ente non commerciale che non abbia adeguato il proprio statuto entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto (30 giugno 1998);

poichè non risulta, chiaro dalla formulazione della norma contenuta all'articolo 6 se per il mantenimento della qualifica di ente non commerciale sia necessario il rispetto contestuale delle quattro condizioni previste;

se la perdita della qualifica, prevista quando l'ente esercita prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta, non si verifichi nel caso controverso di alcuni giorni di sicura inattività commerciale;

se non si ritenga di chiarire il significato di «periodo di imposta» e se esso abbia effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno in cui l'ente perde la qualifica nonchè quale sia l'organo preposto alla dichiarazione della perdita dello *status* di ente non commerciale;

infine, in merito all'articolo 10, comma 1, lettera *i*), «Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale» si chiede di sapere se l'acronimo «ONLUS» debba già risultare nell'atto costitutivo e rispettivamente nello statuto, ed in merito all'articolo 11), «Anagrafe delle ONLUS e decadenza delle agevolazioni», al comma 1, se la locuzione «intraprendere l'esercizio delle attività...» debba intendersi come riguardante le sole ONLUS di nuova costituzione oppure se il termine «intraprendere» sia da intendere nel senso che per le associazioni già esistenti al 1° gennaio 1998 la comunicazione debba essere fatta entro 30 giorni dal momento in cui intendono avvalersi delle agevolazioni previste per le ONLUS.

(4-10759)

(30 aprile 1998)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in merito ad alcune disposizioni normative di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino delle discipline tributarie degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale».

Al riguardo il competente Dipartimento delle entrate ha osservato che al fine di chiarire le perplessità ed i dubbi derivanti dall'applicazione della nuova normativa sono state emanate apposite circolari.

In particolare per la parte relativa alla disciplina degli enti non commerciali (sezione I, articoli 1-9, del decreto legislativo n. 460 del 1997), è stata predisposta la circolare 12 maggio 1998, n. 124/E (pubblicata sul supplemento ordinario n. 100 alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1998, n. 121), mentre per la parte relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (sezione II, articoli 10 e seguenti, del decreto legislativo n. 460 del 1997), è stata emanata la circolare 26 giugno 1998, n. 168/E, pubblicata sul supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1998.

In relazione, invece, alle modalità ed ai termini inerenti la comunicazione prevista per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono state fornite le opportune indicazioni con le istruzioni al modello di comunicazione di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1998, n. 17.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(29 dicembre 1998)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che è importante rilevare che in relazione ai finanziamenti e sponsorizzazioni dei comitati olimpici europei l'Italia attraverso il CONI usufruisce di vantaggi non indifferenti rispetto agli altri paesi; in particolare:

la British olympic association è completamente finanziata da privati, per il 70 per cento da *sponsor* e per il 30 per cento da prelievi da privati;

il Comitato olimpico spagnolo recupera il 77 per cento da *sponsor* ed il 23 per cento dal pubblico;

il Comitato olimpico tedesco attinge dal pubblico il 25 per cento, dal privato il 45 per cento ed il 30 per cento da *sponsor*;

il Comitato olimpico norvegese attinge il 73 per cento da *sponsor* ed il 27 per cento dal pubblico;

il Comitato olimpico francese è totalmente misto: *sponsor* 34 per cento, privati 18 per cento e pubblico 48 per cento;

in Italia il CONI raccoglie gli incassi del Totocalcio di cui il 26,8 per cento va allo Stato, il 38 per cento ai vincitori, il 32,2 per cento al CONI stesso ed il 3 per cento al Credito sportivo; vanno al CONI anche gli incassi dell'Enalotto, di cui il 38 per cento va ai vincitori, il 18 per cento al CONI ed il 44 per cento allo Stato;

che di questi incameramenti il 42 per cento va alle federazioni nazionali, il 20 per cento alle strutture olimpiche, il 15 per cento per i costi di amministrazione, il 7 per cento per i costi relativi ai concorsi ed il 16 per cento per materiali tecnici necessari alle partecipazioni olimpiche;

che con il decreto del Ministero delle finanze del 14 marzo 1996 avveniva l'assegnazione al CONI di concorsi a pronostici relativi alle competizioni olimpiche ed internazionali;

che il CONI ha organizzato e gestito il concorso a pronostici denominato «Euroschedina» collegato alle partite di calcio di Coppa dei campioni europea giocate nel mese di novembre 1996 ed ultimamente il CONI ha riproposto un altro concorso, Totosei, anche questo collegato alla Coppa dei campioni,

si chiede di sapere:

se i suindicati contributi relativi ai giochi e alle scommesse siano i soli incameramenti di cui usufruisce il CONI o se esso riceva dallo Stato direttamente altri contributi ordinari al fine di finanziare le federazioni sportive;

se in base a tali concessioni il Ministro delle finanze ritenga possibile l'illegittimità del decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1996 sotto il profilo della violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero di dichiarazioni comunitarie in materia di concorrenza e di mercato, e sotto il profilo della violazione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

se non si ritenga a tutti gli effetti di legge e della concorrenza di ampliare ad altri soggetti la possibilità di gestione ed organizzazione delle scommesse, attualmente gestite solo dal CONI in regime monopolistico, e se rientrino in tali giochi anche Totogol e Totip;

se non sia ravvisabile un danno eventualmente subito dall'amministrazione pubblica in relazione all'omissione da parte del Ministero delle finanze del ricorso alla gara per l'affidamento dei nuovi concorsi a pronostici diversi da quelli riservati al CONI, pregiudicando l'ingresso di altri operatori economici nel mercato delle scommesse;

se nelle varie manovre, in relazione alle esigenze di cassa, non si sia mai pensato di procedere al recupero di fondi da tali giochi e scommesse ribaltando i parametri di incameramento da parte del CONI, senza dover andare a toccare il trattamento di fine rapporto o prevedere altre imposte dirette ed indirette «spremute» alle forze produttive, visto che sarebbero di circa 1.000 miliardi all'anno le dotazioni finanziarie che incasserebbe l'ente sportivo;

se non sia il caso di attivare una seria e profonda indagine sul CONI, sia fiscale che gestionale, al fine di conoscere in modo preciso movimenti e reali destinazioni di tali fondi, visto che all'estero l'ente italiano è considerato una vera e propria riserva di ingenti fondi, che spesso vengono distribuiti al fine di far ottenere visibilità politica ai componenti del comitato.

(4-05551)

(30 aprile 1997)

RISPOSTA. – I Comitati olimpici, evidenziati nell'interrogazione come modelli di riferimento, differiscono profondamente per struttura, finalità, organizzazione e rapporti con il potere amministrativo pubblico, dal CONI, ente pubblico non economico al quale lo Stato ha affidato il compito di promuovere e potenziare lo sport italiano, per il tramite delle Federazioni. Per effetto di tale situazione il CONI, in quanto ente pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali (subentrato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) e al controllo della Corte dei conti ed i suoi bilanci sono depositati in Parlamento corredati da una relazione del Governo.

Tali caratteristiche non riguardano i Comitati olimpici, che svolgono nei rispettivi paesi le attività previste dalla Carta olimpica, riguardanti la diffusione dell'ideale olimpico e l'iscrizione delle squadre ai Giochi olimpici.

Il CONI assume una particolare fisionomia poichè il suo attuale modello gestionale ed organizzativo è unico ed ingloba anche la funzione di Federazione delle Federazioni sportive, attività che, ad esempio, in Germania è svolta dalla DSB ed in Norvegia della NIF e non dai rispettivi Comitati olimpici. In Spagna è il Consiglio superiore dello sport che assegna alle Federazioni il finanziamento pubblico.

Il finanziamento del CONI non discende da trasferimenti a carico del bilancio statale, ma è dovuto al particolare meccanismo di finanziamento che si basa quasi esclusivamente sull'esercizio dei concorsi pronostici sportivi che lo Stato ha «riservato» al CONI. Dei proventi dei concorsi pronostici, al CONI è attribuito il 32,20 per cento (compreso il 7 per cento di oneri per la gestione) e allo Stato è destinato il 26,80 per cento; qualora si consideri anche l'entrata a favore dello Stato derivante dalla quota erariale di diritto fisso (pari a lire 65 per ogni colonna giocata del Totogol e Totocalcio), le percentuali saranno il 27,83 per cento per il CONI e il 31,98 per cento per lo Stato.

Pertanto il CONI usufruisce di un finanziamento indiretto da parte dello Stato; nel contempo l'ente contribuisce a finanziare le Federazioni, le quali, peraltro, possono attivare proprie capacità di autofinanziamento sul mercato privato delle sponsorizzazioni e dei diritti di trasmissione radio-televisiva.

Per quanto detto, non sembra possano configurarsi violazioni di norme comunitarie in materia di concorrenza, giacchè il CONI si pone quale amministrazione indiretta dello Stato, sia nella erogazione del servizio sportivo, sia nella gestione di concorsi nazionali basati su pronostici sportivi riservati allo Stato. Su tali aspetti ha comunque già convenuto la Commissione dell'Unione europea.

Riguardo a quanto evidenziato in premessa, circa gli incassi dell'Enalotto - oggi Superenalotto - che verrebbero incamerati per il 18 per cento dal CONI, si osserva che gli stessi incassi vengono introitati dal Ministero delle finanze, tramite la raccolta delle giocate effettuate dalla SISAL spa, aggiudicataria della trattativa privata indetta dal suddetto Dicastero nel 1996, per la gestione del concorso stesso.

In merito all'affermazione secondo cui il CONI avrebbe organizzato il concorso pronostici denominato Euroschedina, collegato alle partite di calcio di Coppe di campioni europee, giocate nel mese di novembre 1996, ed avrebbe di recente riproposto un altro concorso Totosei anche questo collegato alla Coppa dei campioni, il CONI fa presente che si è limitato a svolgere in data 20 novembre 1996 un solo concorso Totocalcio basato su otto partite delle Coppe europee (con pronostico del primo tempo e del risultato finale), attuato nella sola giornata di mercoledì 20, secondo la consueta formula dell'1-X-2, in esecuzione di quanto previ-

sto dal regolamento ufficiale del Totocalcio, approvato dal Ministero delle finanze con apposito decreto.

Si osserva che il concorso Totosei non risulta collegato specificamente alle Coppe dei campioni, bensì genericamente a partite di calcio o di pallacanestro, manifestazioni sportive organizzate e disciplinate dall'ente - senza alcun riferimento a campionati esteri o a manifestazioni svolgentisi al di fuori del territorio nazionale dei paesi della CEE.

Si osserva, inoltre, che la formula del Totogol si basa su quella dei concorsi pronostici imperniati su manifestazioni sportive organizzate e disciplinate dal CONI ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496. Pertanto, analoga considerazione vale per il concorso Totip, la cui formula si basa su quella dei concorsi pronostici imperniati su gare ippiche organizzate dall'UNIRE, in esecuzione del citato decreto n. 496 del 1948.

Conseguentemente, non si ritiene che il suddetto gioco rientri nella disciplina delle scommesse, la cui natura giuridica si differenzia nettamente da quella dei concorsi pronostici e dei giochi di abilità così come qualificato a norma di legge.

Il Ministero delle finanze ha fatto riferimento agli elementi di cui sopra.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(21 gennaio 1999)

WILDE. - *Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che in data 22 agosto 1993 il sindaco di Sirmione (Brescia) procedeva al rilascio della concessione edilizia n. 73, che prevedeva la ristrutturazione dell'albergo Primavera, ma poi la COFIMA del geometra Luca Castellazzo, in quel periodo anche consigliere comunale di maggioranza, procedette alla demolizione ed alla ricostruzione con aumenti volumetrici nonchè alla creazione di garage sotterranei e sul fronte lago si creava una più ampia spiaggia utilizzando materiale di riporto ottenuto dallo scavo;

che in data 6 dicembre 1993, con protocollo n. 11801, venivano presentate da parte dell'ufficio tecnico comunale nei tempi e nelle modalità di legge le osservazioni alla variante al piano regolatore generale di Sirmione ed in relazione alla tavola 4-5-6 l'ufficio tecnico comunale chiedeva se si potesse passare dalla destinazione D3 (turistico-alberghiera) alla destinazione residenziale; nella stessa data lo scrivente presentava osservazioni di merito in senso contrario;

che in data 25 luglio 1994, con protocollo n. 8378, venivano presentate le osservazioni accolte o parzialmente accolte relative alla variante al piano regolatore generale e in merito al suindicato contesto

l'osservazioni al protocollo n. 11801 presentate dallo stesso ufficio tecnico venivano accolte parzialmente solo per gli alberghi Zodiaco e Primavera, già demoliti e ricostruiti con aumento di volumi ed altezze;

che in data 22 luglio 1995, con delibera della giunta regionale lombarda venivano richieste modifiche ed integrazioni alla variante al piano regolatore generale e decadevano quindi anche le suindicate norme;

che in ordine al sopralzo e agli aumenti di volumi veniva negato il condono edilizio e veniva rigettato il ricorso del TAR di Brescia ed in data 31 dicembre 1996, con delibera della giunta municipale n. 699 si approvava addirittura la sospensione dei termini di pagamento stabiliti dall'ordinanza n. 77 del 6 dicembre 1996 intestata alla COFIMA, via Lazzaretto 13, relativi alla sanzione pecuniaria di lire 82.000.000, ciò in relazione alla proposta e alla relazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale geometra Giovanni Salvini;

che la stessa entrata dell'immobile, in contrasto con quanto dispone l'articolo 22 del codice della strada e con l'articolo 46 del regolamento di attuazione, veniva concessa purchè si arretrasse (PG n. 5841/93 datato 28 gennaio 1994), ma successivamente, constatata la violazione con ordinanza n. 46 del 23 novembre 1996, il sindaco imponeva la chiusura dell'accesso; nello stesso tempo peraltro venivano cercate soluzioni anche con l'amministrazione provinciale e successivamente si procedette anche al declassamento della suindicata strada provinciale n. 14; attualmente la situazione non è cambiata;

che nella XII legislatura venivano presentate dallo scrivente due interrogazioni a risposta scritta, la 4-02045 in data 8 novembre 1994 e la 4-07548 in data 11 gennaio 1996 e nella XIII legislatura la 4-02528 in data 23 ottobre 1996, la 4-03251 in data 5 dicembre 1996 e la 4-04216 in data 12 febbraio 1997; di tutte queste l'unica parziale risposta si è avuta per la interrogazione 4-02528, nella quale il Ministro dell'interno premetteva che in sede di materia edilizia, anche se ciò rientrava nelle competenze del sindaco, non erano ipotizzabili interventi in sede centrale e quindi non si avevano risposte in merito agli illeciti;

che l'operazione finanziario-immobiliare Primavera che si è sviluppata attraverso un abuso certo e documentato in base alle richieste di sanzioni pecuniarie, risulterebbe attuata grazie ad un collaudato consociativismo tra ufficio tecnico comunale e geometra Castellazzo, già consigliere comunale, e quindi, a maggior ragione, a seguito dei suindicati strumenti di sindacato ispettivo in sede parlamentare tale contesto merita una approfondita indagine della magistratura e sicuramente chiare e trasparenti risposte,

si chiede di sapere:

quali strumenti abbia a disposizione un parlamentare per avere precise risposte in un caso come quello suindicato visto che la risposta del Ministro dell'interno all'interrogazione 4-02528 è parziale giacchè fornisce ragguagli dettagliati in ordine a determinate domande ma ele-

due le risposte relative alla parte penale dell'abuso, che coinvolgerebbe non solo il titolare della concessione, ma anche l'ufficio tecnico comunale di Sirmione e pertanto se tale comportamento possa avere per effetto, ad avviso dell'interrogante, di coprire i suindicati soggetti;

quale sia la valutazione in ordine al fatto che sia stata richiesta una concessione per ristrutturazione alberghiera e poi si proceda a demolire, o ricostruire con volumetrie ed altezze superiori in una zona protetta con decreto, come la penisola di Sirmione, senza che vengano prese le opportune precauzioni sul controllo delle altezze e dei volumi esistenti, e presentare fotografie dell'esistente dopo che tali precisi punti siano inseriti come vincoli scritti nella concessione;

quale sia la valutazione in ordine al fatto che si proceda a demolire un albergo, procedere al recupero di materiale, parte dello stesso spinto a modificare l'alveo del lago e procedere allo scavo per i garage senza che vigili urbani, ufficio tecnico, Genio civile, Magistrato delle acque si accorgano del fatto, visto che tra gli obblighi dell'ufficio tecnico c'è anche il controllo delle concessioni e la penisola di Sirmione esige a maggior ragione tale severità;

come sia possibile che a seguito del rilascio della concessione n. 73/93 per ristrutturazione proprio da parte dell'ufficio tecnico comunale si avanzino in data 6 dicembre 1993 con protocollo n. 11801, osservazioni al piano, formulando la proposta che si potesse passare dalla categoria D3 alla destinazione residenziale con possibilità di movimento di volumi, ad abuso già compiuto, e quindi se tale punto ad avviso dell'interrogante, evidenzi non una precisa coincidenza, ma il classico consociativismo politico-affaristico che merita una approfondita indagine della magistratura, visto che l'immobile è di notevole volume;

se si debba in realtà trattare di un immobile residenziale (e quindi per conseguenza i vari condomini pagano l'ICI) oppure non vi sia stata trasformazione d'uso (e allora deve essere pagata l'ICIAP) atteso che nella precedente risposta del Ministro dell'interno si parla, nella prima parte, di trasformazione d'uso da alberghiera a residenziale e alla fine di complesso alberghiero denominato Primavera; pertanto di quale categoria facesse parte la struttura visto che nell'elenco degli alberghi-case albergo e strutture paralberghiere non esiste e quindi se non si ritenga che si ravvisino pesanti responsabilità da parte dei responsabili dell'amministrazione comunale di Sirmione;

se risultino indagini di polizia giudiziaria, anche in relazione alle numerose interrogazioni parlamentari che evidenziano altri particolari comportamenti degni di attenta valutazione, e se il prefetto di Brescia ritenga normale che l'autorità comunale possa a livello urbanistico fare tutto ed il contrario di tutto e solo per certi personaggi.

(4-07556)

(17 settembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alla vicenda relativa alla ristrutturazione dell'albergo «Primavera» di Sirmione (Brescia), oggetto della presente interrogazione, la procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia risulta aver operato iscrizione a modello 44 (procedimento n. 2370/97) in relazione all'ipotesi di reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio).

Detto procedimento è stato archiviato, su conforme richiesta del pubblico ministero, con decreto del giudice per le indagini preliminari competente in data 8 gennaio 1998, in quanto dall'attività d'indagine effettuata non sono emersi elementi ritenuti utili per la ulteriore prosecuzione delle indagini preliminari.

Il Ministro di grazia e giustizia

DILIBERTO

(21 gennaio 1999)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che sul «Sole 24 Ore» del 20 giugno 1998 a pagina 25 nell'articolo dal titolo «Gli enti sportivi finiscono nella rete dell'adeguamento di atti e statuti. Nel settore non viene meno l'obbligo introdotto dal decreto legislativo n. 460 del 1997» si legge inoltre che le «associazioni sportive dilettantistiche sono regolamentate, come è noto, dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991 e comprendono le associazioni contraddistinte dai seguenti requisiti:

deve trattarsi di associazioni sportive senza scopo di lucro;

devono essere affiliate a federazioni nazionali riconosciute dalle leggi vigenti e svolgere attività sportiva di tipo esclusivamente dilettantistico»;

che le disposizioni in materia tributaria dimostrano che le società dilettantistiche sono soggetti d'imposta e quindi hanno natura d'impresa, nel senso che la nozione d'impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dal suo *status* giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, intendendosi per attività economica qualsiasi attività che partecipi agli scambi economici, anche a prescindere dalla ricerca di profitto,

si chiede di sapere:

se per l'ennesima volta il Ministro in indirizzo non ravvisi nel comportamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato la più completa elusione del problema della lesione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287 inflitta dal legislatore e dal Governo, quando escludono dall'applicazione della legge n. 398 del 1991 e dai susseguenti provvedimenti in materia i soggetti sportivi non riconosciuti nell'ordinamento sportivo costituito con la legge 16 febbraio 1942, n. 426, di cui il CONI è l'ente esponentiale;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non abbia l'obbligo di denunciare e quindi fermare il monopolio pubblico di diritto e di fatto delle attività agonistiche costituito con la legge n. 426 del 1942, problema che se non sarà comunque risolto dal Garante sarà affrontato dalla Commissione europea e che dovrà essere affrontato anche in sede di Parlamento europeo.

(4-11631)

(25 giugno 1998)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI, si fa presente quanto segue.

La legge n. 398 del 1991 non è applicabile soltanto alle associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, ma anche a quelle affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;

l'articolo 3 della legge n. 426 del 1992 prevede che il CONI «coordina e disciplina l'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata». L'applicazione della legge n. 398 del 1991 a favore delle associazioni sportive che fanno capo al CONI non comporta pertanto alcuna difformità di trattamento nei confronti dei soggetti destinatari;

l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986 stabilisce che il CONI persegue le finalità previste dalla legge n. 426 del 1942 in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico. Uno dei principi fondamentali del CIO è rappresentato dalla regola 32 della carta olimpica, in base alla quale per uno stesso sport non può essere riconosciuta che una sola Federazione sportiva. Conseguentemente la citata legge n. 398 del 1991 può trovare applicazione esclusivamente nei confronti delle associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali e non di altre associazioni sportive.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(21 gennaio 1999)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che con circolare 19 giugno 1998, protocollo n. 1705, direzione centrale concorsi a pronostici, indirizzata ai ricevitori dei concorsi a pronostici del CONI, il segretario generale dell'ente dottor Raffaele Pagnozzi ha comunicato quanto segue.

«Al fine di consentire di prolungare le giocate in ricevitoria in prossimità degli eventi sportivi e nell'attesa di trasformare globalmente l'attuale sistema da *off-line* in *on-line* a partire dalla stagione 2000-2001 il CONI ha favorevolmente valutato la proposta, formulata dalla società

Mael e condivisa dalle organizzazioni di categoria, di consentire ad un contingente di ricevitori non superiore al 20 per cento del numero totale degli esercenti, di dotarsi a proprie spese di validatrici *on-line* operanti con tecnica differita»;

che in merito alla «proposta formulata dalla società Mael (Tecnost Mael spa) e condivisa dalle organizzazioni di categoria» è stato costituito un consorzio di società e di associazioni denominato Consorzio Totocom con sede in viale Giulio Cesare 71 a Roma; ne fanno parte la Unione totoricevitori italiani sportivi (UTIS) con sede a Roma e la Federazione italiana ricevitori autonomi sportivi (FIRAS) con sede a Bari; altresì risulta in modo non apparente che al consorzio partecipino la società Intermatica a rl con sede a Roma, via Togliatti 1463, la società Interservice 7, con sede a Roma, via Togliatti 1463, la società Prologo Service, con sede a Roma, via Mirabello 26;

che in particolare vi è da osservare che la società Interservice 7 gestisce la manutenzione di tutto il parco validatrici Mael attuale di proprietà del CONI e gestirà anche il parco validatrici *on-line* del Consorzio Totocom; le condizioni economiche proposte dal Consorzio Totocom sono le seguenti: valore del terminale Mael da acquistare lire 4.500.000, valore dei servizi offerti lire 1.800.000 all'anno,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato verifichi se la costituzione del Consorzio Totocom violi le disposizioni previste dall'articolo 2, ovvero dall'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

poichè in ambienti CONI si vocifera che al Consorzio Totocom sono cointeressati dirigenti del CONI anche tramite società che fanno parte del Consorzio, se ciò corrisponda a verità.

(4-11989)

(22 luglio 1998)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI, si fa presente quanto segue.

Il progetto in questione, da quanto risulta, non è stato promosso dal CONI ma rientra nella libera iniziativa economica di soggetti privati.

Il consorzio Totocom è un consorzio di natura privatistica costituito autonomamente dalle associazioni di categoria dei ricevitori italiani Utis e Firas con funzioni di coordinamento delle fasi delle rispettive imprese, la cui struttura societaria è conoscibile attraverso la pubblicazione del relativo contratto nel registro delle imprese.

Tale consorzio, controllato esclusivamente dalle predette associazioni (il CONI informa di non avere alcuna partecipazione o cointeressenza, diretta od indiretta), ha stipulato con la Mael, fornitrice delle macchine validatrici *on-line!*, un accordo per la gestione del parco macchine da assegnare ai ricevitori che ne facciano richiesta nella misura

tra il 10 ed il 20 per cento del totale dei ricevitori italiani, e per la raccolta delle giocate *on-line*.

L'iniziativa è stata valutata positivamente dal CONI, in quanto consentirebbe il prolungamento delle giocate in ricevitoria in prossimità dell'inizio degli eventi sportivi e della trasformazione globale del sistema da *off-line* ad *on-line*. Il CONI si è limitato ad informare i totoricevitori dell'iniziativa del consorzio, lasciando liberi questi ultimi di valutare autonomamente l'opportunità e la convenienza per le rispettive imprese di aderire o meno al progetto in questione, che comunque prevede il noleggio e non l'acquisto dei terminali Mael.

Il progetto non comporterà la perdita da parte dei CONI del controllo delle memorie dei terminali e della contabilizzazione dei prelievi.

Il CONI non ritiene, inoltre, che esso si possa configurare come una gara camuffata a danno degli stessi ricevitori, in quanto prevede, su una rete di 16-17.000 concessionari, l'assegnazione di terminali *on-line* nella misura del 20 per cento dell'attuale rete a tutti coloro che per primi ne facciano richiesta.

Il CONI ha negato il coinvolgimento di propri dirigenti o funzionari nell'attività del suddetto consorzio.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(21 gennaio 1999)
